SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

170ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 25 MAGGIO 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI,
indi del vice presidente ROGNONI
e del vice presidente MISSERVILLE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 3

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA 4

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1624) ***Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85*** *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85:***

* ROSSI *(Rifond. Com.-Progr.)* . *Pag.* 14 e *passim*
* FARDIN *(Labur.-Soc.-Progr.), relatore* ... 17 e *passim*
D'ALÌ *(Forza Italia)* ..... 18 e *passim*
ZACCAGNA *(Forza Italia)* ..... 19 e *passim*
ALÒ *(Rifond. Com.-Progr.)* 20, 33
CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze* ..... 21 e *passim*
* VIGEVANI *(Progr. Feder.)* 22, 28
GRIPPALDI *(AN)* 23
LONDEI *(Progr. Feder.)* 24, 29
* COSTA *(PPI)* 25
ROBUSTI *(Lega Nord)* 26
DI MAIO *(Progr.-Verdi-La Rete)* 26
* CAPONI *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 26 e *passim*
BRICCARELLO *(Misto)* 27, 30, 39
BALDELLI *(Labur.-Soc.-Progr.)* 27
PAINI *(Lega Nord)* 29, 32
PIERONI *(Progr.-Verdi-La Rete)* 30
FAVILLA *(PPI)* 31

TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

PEDRIZZI (*AN*) ..... *Pag.* 40
* ANGELONI (*Progr. Feder.*) 41, 45
GARATTI (*Forza Italia*) 41
CASADEI MONTI (*Progr. Feder.*) 42
VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 44, 46, 48
MARCHETTI (*Rifond. Com.-Progr.*) 45, 48
* VILLONE (*Progr. Feder.*) 47
* FORCIERI (*Progr. Feder.*) 50
Votazione nominale con scrutinio simultaneo 31

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 54
* FAGNI (*Rifond. Com.-Progr.*) 54

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 26 MAGGIO 1995 55

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 56
Apposizione di nuove firme 56

AFFARI ASSEGNATI ..... *Pag.* 56

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione e deferimento 57

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni 57
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 57
Annunzio 57, 59, 61
Interrogazioni da svolgere in Commissione . 87

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SCOGNAMIGLIO PASINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 17)*.
Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 23 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Ballesi, Bedin, Bo, Bobbio, Brienza, Ceccato, Cozzolino, Daniele Galdi, De Guidi, De Notaris, De Paoli, Doppio, Gregorelli, Gubbini, Ladu, Leone, Mancuso, Prevosto, Scivoletto, Secchi, Stajano, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benvenuti, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Regis, a Budapest, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico l'esito della Conferenza dei Capigruppo che ha proceduto, oltre alla definizione del calendario dei lavori per la prossima settimana e per la settimana successiva all'11 giugno, in particolare all'organizzazione della discussione delle mozioni presentate in relazione ai problemi della giustizia, discussione che è stabilita per mercoledì 31 maggio, con inizio alle ore 16.

Il dibattito verrà introdotto dal Presidente del Consiglio; seguiranno gli interventi di un rappresentante per Gruppo per un tempo non eccedente i 10 minuti ciascuno. L'ordine degli interventi dei rappresentanti dei Gruppi seguirà la consistenza numerica decrescente dei Gruppi stessi, in modo che sia possibile contenere il tempo della

discussione nell'ambito di quanto ci è consentito dalla ripresa televisiva che avrà luogo dalle ore 16 alle ore 18,30.

Al termine degli interventi dei Gruppi, avrà luogo la replica del Governo e le eventuali dichiarazioni di voto (di non più di 10 minuti per ciascun Gruppo) e quindi il voto finale delle mozioni, prevedibilmente entro le 20,30 o le 21.

Per quanto riguarda gli altri argomenti all'ordine del giorno per la prossima settimana, il calendario prevede altre sedute, oltre a quella che è già stata ricordata di mercoledì pomeriggio, nelle giornate di martedì e mercoledì mattina e di giovedì, mattina e pomeriggio. Sarà all'ordine del giorno per queste giornate l'esame dei decreti-legge non conclusi nella settimana in corso; mi riferisco al decreto-legge sulle alluvioni, a quello sul personale degli enti locali e a quello sulla Corte dei conti, nonchè dei decreti-legge relativi alla Bosnia-Erzegovina e ai commissariati di Governo.

È previsto l'inserimento nel calendario, se la Commissione avrà terminato i suoi lavori (ed è prevedibile che sia così) della legge comunitaria, dei decreti sui campionati mondiali di sci e sul consorzio dell'idrovia Milano-Cremona-Po.

I lavori saranno sospesi nella settimana che va dal 5 all'11 giugno. Mercoledì prossimo, in occasione della Conferenza dei Capigruppo, si potrebbe eventualmente definire una deroga nell'ambito di tale sospensione dei lavori, vale a dire una ripresa dei lavori sospesi per consentire il voto referendario, se le materie da sottoporre all'esame dell'Assemblea lo richiederanno.

In linea di principio i lavori sono sospesi nella settimana dal 5 all'11 giugno anche se la conferma definitiva dell'assenza di lavori in quella settimana verrà ribadita definitivamente dalle decisioni adottate dalla Conferenza dei Capigruppo prevista per mercoledì prossimo.

Nella settimana successiva, dal 13 al 15 giugno, si procederà all'esame delle ratifiche degli accordi internazionali, all'eventuale seguito della discussione della legge comunitaria e di quei decreti che non fossero stati conclusi, nonchè di tutti gli altri decreti-legge in scadenza, come quelli relativi alle zone alluvionate, al giudice di pace, ai dottori commercialisti, alle sanzioni negli appalti, mentre per giovedì è in programma la prosecuzione del dibattito sul conflitto di interessi.

Queste sono le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 30 maggio al 15 giugno 1995.

Martedì 30 maggio	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1720 - Conversione in legge del decreto-legge n. 101 sui lavori pubblici *(ove concluso in Commissione) (Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 2 giugno)* - Seguito decreti-legge non conclusi nella precedente settimana *(alluvioni; personale enti locali; Corte dei conti)*
Mercoledì 31 »	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1712 - Conversione in legge del decreto-legge n. 107 sulla Bosnia Erzegovina *(Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 9 giugno)* - Disegno di legge n. 462 - In materia elettorale *(Voto con la presenza del numero legale)*
Mercoledì 31 maggio	(*pomeridiana*) (h. 16)	- Mozioni sui problemi della giustizia
Giovedì 1° giugno	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Seguito argomenti previsti nelle giornate di martedì 30 e mercoledì 31 maggio - Disegno di legge n. 1623 - Conversione in legge del decreto-legge n. 108 sui commissariati di Governo *(Presentato al Senato - scade il 9 giugno 1995)* - Disegno di legge n. 1600 - Legge comunitaria *(Approvato dalla Camera dei deputati)*
» 1° »	(*pomeridiana*) (h. 17)	- Disegno di legge n. 1700 - Conversione in legge del decreto-legge n. 118 sui campionati mondiali di sci *(Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 21 giugno)* - Disegno di legge n. 1718 - Conversione in legge del decreto-legge n. 117 sul consorzio canale Milano-Cremona-Po *(Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 21 giugno)*

I lavori del Senato resteranno sospesi per la scadenza referendaria dal 5 all'11 giugno 1995, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo che tornerà a riunirsi mercoledì 31 maggio.

Martedì 13 giugno	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Ratifiche di accordi internazionali - Seguito legge comunitaria e decreti-legge non conclusi nella settimana dal 30 maggio al 1° giugno - Disegno di legge n. 1657 - Conversione in legge del decreto-legge n. 154 sulle zone alluvionate *(Presentato al Senato - scade il 2 luglio 1995)*
Mercoledì 14 »	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1627 - Conversione in legge del decreto-legge n. 121 sul giudice di pace *(Presentato al Senato - scade il 21 giugno)*
Giovedì 15 »	(*antimeridiana*) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1628 - Conversione in legge del decreto-legge n. 122 sui dottori commercialisti *(Presentato al Senato - scade il 21 giugno)*
» 15 » *(se necessaria)*	(*pomeridiana*) (h. 17)	- Disegno di legge n. 1647 - Conversione in legge del decreto-legge n. 139 sulle sanzioni appalti *(Presentato al Senato - scade il 28 giugno)* - Seguito del disegno di legge n. 278 e connessi - Conflitto di interessi

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1624) *Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1624.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi si è proceduto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

(Disposizioni in favore degli enti locali colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994)

1. I sindaci dei comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subìto la distruzione totale o parziale degli atti contabili sono tenuti a rendere apposita denuncia all'autorità di pubblica sicurezza. La denuncia è affissa per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del comune.

2. Il conto del bilancio dell'esercizio 1994 equivale al conto del tesoriere integrato sulla base della documentazione ancora esistente o reperita da fonti esterne.

3. I comuni sono autorizzati a contabilizzare le entrate e le spese relative agli anni 1994 e precedenti ancora da effettuare nel conto della competenza dell'anno nel quale i fatti relativi si manifestano. L'autorizzazione è valida per gli esercizi 1995 e 1996.

4. Il termine previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute dai comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994, è prorogato al 30 giugno 1995.

5. I comuni, individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, che a seguito degli eventi alluvionali del 1994 abbiano subìto la perdita totale o parziale della documentazione relativa alle spese sostenute per l'organizzazione della elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, debbono rendere appo-

sita denuncia della perdita della documentazione medesima all'autorità di pubblica sicurezza. Al rimborso delle spese non documentabili si provvede, con decreto prefettizio da allegare all'ordinativo di pagamento estinto della prefettura, in misura forfetaria pari all'importo delle spese rimborsate per l'organizzazione delle consultazioni elettorali del 27 marzo 1994, con esclusione degli onorari dovuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione. Gli onorari dovuti ai citati componenti di seggio sono rimborsati in base al numero degli uffici elettorali di sezione costituiti in occasione delle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 12 giugno 1994 e nelle misure previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1994, recante rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 18 marzo 1994.

6. Dopo il comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono aggiunti i seguenti commi:

«9-*bis*. Per i casi in cui l'importo della rata dei contributi ordinari di cui al comma 9 non consenta il recupero integrale dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno, l'importo differenziale ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 settembre 1995.

9-*ter*. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno è integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000 milioni, corrispondente all'ammontare delle anticipazioni che eccedono la seconda rata dei contributi ordinari 1995. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui al comma 9-*bis* che restano acquisite al bilancio dello Stato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni)

1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 10, comma 2, lettera *b)*, numero 2-*bis)*, dopo le parole: «prosciutto cotto;» sono aggiunte le seguenti: «(v.d. ex 16.02);»;

b) l'articolo 16-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis*. - *(Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA)*. - *1*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

"4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila";

b) nell'articolo 3, terzo comma, è premesso il seguente periodo: "Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, semprechè l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, se di valore superiore a lire cinquantamila, prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero, a titolo gratuito, per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative a favore del personale dipendente.";

c) nell'articolo 6, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.";

d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 2, per le prestazioni e le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, primo e secondo periodo, e per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;";

e) nell'articolo 18, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.";

f) nell'articolo 19-*bis*, sesto comma, dopo le parole: "Se i beni ammortizzabili" sono inserite le seguenti: "o comunque gli immobili".».

2. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 15) è sostituito dal seguente:

«15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;».

3. Alla tabella *A*, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel numero 9), dopo le parole: «ex 10.07» sono aggiunte le seguenti: «, ex 21.07.02»;

b) il numero 31) è sostituito dal seguente:

«31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie;»;

c) nel numero 36), dopo le parole: «radiodiffusioni circolari» è soppressa la parola: «pubbliche» e dopo le parole: «delle radiodiffusioni» è soppressa la parola: «pubbliche».

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 24 marzo 1995.

5. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, lettera *c)*, valutate in lire 30 miliardi per l'anno 1995 e in lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera *f)*.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

b) l'articolo 16-*bis* è sostituito dal seguente:

«Art. 16-*bis*. - *(Modifiche in materia di autoconsumo, di conferimenti, di fusioni, di scissioni di società e di rettifica delle detrazioni IVA)*. - *1*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

"4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelle la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa di costo non superiore a lire cinquantamila".

b) nell'articolo 2, terzo comma, lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari;";

c) nell'articolo 2, terzo comma, lettera *f)*, sono aggiunte, in fine, le parole: "a condizione che il soggetto incorporante o risultante dalla fusione, dalla scissione, dalla trasformazione o da analoghe operazioni abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari;";

d) nell'articolo 2, dopo il terzo comma è inserito il seguente: "i conferimenti ed i passaggi dei beni di cui alle lettere *c)* ed *f)* del terzo comma non sono comunque considerati cessioni se hanno per oggetto beni che hanno dato luogo a detrazione in misura non superiore al 25 per cento dell'imposta afferente l'acquisto;";

e) nell'articolo 3, terzo comma, è premesso il seguente periodo: «Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo, semprechè l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono, se di valore superiore a lire cinquantamila, prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero, a titolo gratuito, per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative a favore del personale dipendente»;

f) nell'articolo 3, quarto comma, lettera *d)*, sono aggiunte, in fine, le parole: «alle condizioni ivi previste, salva, comunque, la disposizione di cui al quarto comma dello stesso articolo 2;»;

g) nell'articolo 6, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese»;

h) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 2, per le prestazioni e le assicurazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, primo e secondo periodo, e per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;";

i) nell'articolo 18, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di beni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 1";

l) nell'articolo 19-*bis*, sesto comma, dopo le parole: "Se i beni ammortizzabili" sono inserite le seguenti: "o comunque gli immobili";

m) nell'articolo 19-*bis*, al sesto comma è, in fine, aggiunto il seguente periodo: "se, però, l'acquisizione dei beni ha dato luogo ad una cessione imponibile, la rettifica della relativa imposta è effettuata in ciascuno dei quattro anni successivi a quello di effettuazione della cessione medesima"».

3.103 ROSSI, CARCARINO, MANZI, SALVATO, CAPONI, MARCHETTI, BERGONZI, DIONISI

Al comma 1, lettera b), *nell'articolo 16*-bis *richiamato, alla lettera* a), *numero 4) dopo le parole:* «lire cinquantamila» *inserire le seguenti:* «e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-*bis*».

3.2 LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), *nell'articolo 16*-bis *richiamato, alla lettera* b), *sostituire le parole:* «costituiscono, se di valore superiore a lire cinquantamila» *con le altre:* «costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila».

3.4 LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), *nell'articolo 16*-bis *richiamato, alla lettera* b), *sostituire le parole:* «, a titolo gratuito, per» *con le altre:* «a titolo gratuito per».

3.10 LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), *nell'articolo 16*-bis *richiamato, alla lettera* b), *dopo le parole:* «educative e ricreative» *sono inserite le seguenti:* «, di assistenza sociale e sanitaria».

3.106 IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), *nell'articolo 16*-bis *richiamato, sostituire la lettera* d) *con la seguente:*

«*d)* nell'articolo 13, secondo comma, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 2 e per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni e per quelle di cui all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi"».

3.12 LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) il comma 2 dell'articolo 17 è soppresso»;

conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera *b*-bis, determinate in lire 220 miliardi per l'anno 1995 e in lire 340 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica».

3.101 (Nuovo testo) D'ALÌ, PEDRIZZI, GRIPPALDI, ZACCAGNA, VENTUCCI, GUGLIERI, COSTA, MONTELEONE

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 17 non si applicano per l'anno 1995»;

conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera *b*-bis, valutate in lire 220 miliardi per l'anno 1995 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

3.100 D'ALÌ, PEDRIZZI, GUGLIERI, MONTELEONE

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) all'articolo 19-*bis* dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-*bis*. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1994 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data o comunque risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici competenti provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte al ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 31 dicembre 1994, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo».

3.102 (Nuovo testo) ZACCAGNA, D'ALÌ

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) all'articolo 34, comma 5, le parole: "di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3 per i casi ivi previsti" sono sostituite con le altre: "di cui all'ultimo periodo del comma 2 e degli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti"».

3.107 IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis) nell'articolo 35, primo comma, al primo e al secondo periodo, le parole: "31 maggio 1995" sono sostituite con le altre: "30 giugno 1995"; al terzo periodo, le parole: "all'ultimo periodo" sono sostituite con le altre: "agli ultimi due periodi";

b-ter) all'articolo 46, comma 1, capoverso 3-*bis*, le parole: "entro il" sono sostituite dalle seguenti: "entro i venti giorni successivi al"».

3.104 IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis) all'articolo 35, le parole: "o rettificati entro il 31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "o rettificati entro il 30 giugno 1995";

b-ter) all'articolo 46, comma 1, punto 3-*bis*, le parole: "entro il termine" sono sostituite dalle seguenti: "entro i venti giorni successivi al"».

3.7 LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere le seguenti:*

«*b*-bis) all'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "Il margine di cui al comma 1 è determinato globalmente" sono sostituite dalle seguenti: "Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalità indicate al comma 8, il margine è determinato globalmente"; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nell'ipotesi di applicazione del margine globale";

b) al comma 10, le parole: "Agli effetti della presente sezione" sono sostituite dalle seguenti: "Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi d'imposta che applicano il regime del margine"; nel secondo periodo, dopo le parole: "mezzi di trasporto usati", sono inserite le seguenti: "da chiunque";

b-ter) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "acquistati o importati a decorrere dalla stessa data"; all'ultimo periodo, le parole: "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi"».

3.11 LA COMMISSIONE

Al comma 3, sopprimere la lettera c); *e sopprimere il comma 5.*

3.108 ALÒ, ROSSI, MANZI, PUGLIESE, CARCARINO, ORLANDO, MARCHETTI

Al comma 3, lettera c), *sostituire le parole da:* «è soppressa la parola "pubbliche"» *fino alla fine della lettera* c) *con le altre*: «la parola "pubbliche", ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: ", tranne il settore televisivo a pagamento,"».

3.150 ALÒ, ROSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* ROSSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito svolgere una premessa di carattere generale all'illustrazione dell'emendamento 3.103.

Sarebbe stato opportuno che in questo decreto non fossero state inserite norme che riguardano oggetti vari e disparati. Chi legge il titolo di questo decreto-legge sa che si tratta di una proroga di termini a favore

di soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali. Ma poi non è questa proroga di termini il vero oggetto del decreto bensì un altro, che viene ad essere così indicato: «Disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41». A tal proposito, proprio per i tempi accelerati dell'esame da parte delle due Camere (il decreto scade il 9 giugno), sarebbe stato opportuno considerare l'ipotesi di stralcio della normativa contemplata dall'articolo 3 e così procedere velocemente all'approvazione di un decreto che interessa dei soggetti che sono stati colpiti da una grave calamità naturale. Al contrario, dovendo considerare queste disposizioni integrative della legge n. 85 del 1995, è chiaro che si svilupperà un dibattito e probabilmente vi saranno delle variazioni nel corso dell'esame da parte delle due Camere e quindi si verificherà molto probabilmente un'ulteriore reiterazione del decreto.

Detto questo, che mi sembrava necessario far presente perchè questa ipotesi venga considerata dal Governo, devo aggiungere subito che l'articolo 3 non ci soddisfa perchè dobbiamo partire dalla considerazione - che ci sembra di grande rilievo - che la disciplina delle detrazioni IVA dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è carente ed imprecisa, non è conforme alle norme comunitarie e comporta notevoli perdite di gettito per l'erario.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(*Segue* ROSSI). I soggetti che svolgono un'attività esente da imposta e che non hanno quindi diritto alla detrazione dell'IVA a monte (ad esempio società di assicurazioni, banche, eccetera) avrebbero potuto attuare una consistente elusione fiscale sfruttando la disposizione di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, che stabilisce che le fusioni di società non danno luogo a cessione di beni soggetti a IVA. Questa elusione di imposta poteva e può essere realizzata tuttora agevolmente attraverso la costituzione di società *ad hoc* cui far acquistare i fabbricati occorrenti alle attività svolte dai predetti soggetti esenti, far recuperare la relativa imposta a monte per poi assorbirle mediante fusione per incorporazione.

Il sottosegretario Caleffi sa bene queste cose avendo egli operato a lungo in questo settore. Operando in tal modo i soggetti esenti interessati lucrano l'IVA gravante sui fabbricati fatti acquistare dalle società di comodo, IVA che invece è indetraibile ove i fabbricati medesimi vengano acquistati direttamente.

Ciò si è puntualmente verificato negli anni precedenti allorchè decine e decine di miliardi di imposta sono stati elusi da alcune compagnie di assicurazioni, come hanno verbalizzato gli stessi ispettori del SECIT. Per tentare di recuperare all'erario l'IVA detratta con il descritto marchingegno, gli ispettori tributari hanno sostenuto che alle società di comodo costituite dalle imprese di assicurazione, avendo le medesime effettuato soltanto acquisto di immobili, non spetta il diritto alla detra-

zione dell'IVA poichè nella fattispecie manca qualsiasi attività di impresa ed è quindi carente il principale requisito richiesto in proposito dal primo comma dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633, costituito come è noto dalla circostanza che i beni e i servizi siano acquistati nell'esercizio di impresa.

All'obiezione che in virtù della disposizione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 tutte le cessioni e le prestazioni poste in essere da società ed enti commerciali devono considerarsi effettuate nell'esercizio di impresa, con la conseguenza che anche gli acquisti devono ritenersi effettuati al medesimo scopo, il SECIT e la stessa ex Direzione generale delle tasse hanno affermato che la presunzione *iuris et de iure* stabilita dalla legge per quanto riguarda le cessioni e le prestazioni effettuate da detti soggetti non è da ritenere necessariamente applicabile anche agli acquisti di beni e di servizi effettuati dai soggetti medesimi.

Al fine di contrastare la elusione di imposta in esame, con l'articolo 2, terzo comma, del decreto-legge n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, si stabilì che, per i beni ammortizzabili acquistati mediante atti di fusione, la rettifica della detrazione IVA nei quattro anni successivi all'acquisto, prevista dal primo comma dell'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, dovesse essere operata dal soggetto risultante dalla fusione con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o partecipante alla fusione. Tale disposizione è stata ritenuta inefficace tanto che per contrastare in modo efficace il fenomeno dell'elusione dell'IVA innanzi descritto al decreto-legge n. 41 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, era stata apportata una modifica (articolo 16-*bis*), con cui veniva stabilito che l'esonero dall'assoggettamento ad IVA dei passaggi dei beni che si verificano in dipendenza di fusioni avrebbe per l'avvenire trovato applicazione soltanto nei casi in cui il soggetto incorporante o risultante dalla fusione abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari.

L'introduzione di detta disposizione avrebbe comportato che dalla sua entrata in vigore i soggetti che, come le assicurazioni e le banche, svolgono attività esente da IVA e non hanno quindi diritto alla detrazione dell'imposta a monte, non avrebbero più potuto fare ricorso - come è avvenuto finora - all'espediente della costituzione di società di comodo alle quali fare acquistare i fabbricati per poi incorporarle, poichè ciò non avrebbe più fatto conseguire alcun vantaggio fiscale. Infatti, per effetto della nuova norma, alla detrazione dell'IVA da parte della società di comodo, si sarebbe contrapposta l'imposta dovuta sul trasferimento dei beni in dipendenza della fusione non detraibile da parte della società incorporante.

Le proteste che si sono levate contro la norma antielusiva introdotta dall'articolo 16-*bis* sopra citato non si sono limitate a chiederne la modifica e l'integrazione, al fine di ovviare ai prevedibili inconvenienti che si sarebbero verificati nel settore bancario, e più in generale in tutti i casi in cui la società incorporata non abbia potuto operare la detrazione dell'IVA relativa ai beni che si trasferiscono a seguito della fusione.

Per questa disposizione è stata chiesta l'abrogazione, e a tale richiesta il Governo si è subito mostrato sensibile, tanto che il Ministro delle

finanze assicurò che le norme dell'articolo 16-*bis* in questione sarebbero state abrogate con provvedimento governativo e con effetto retroattivo, a partire cioè dalla data di entrata in vigore della legge 22 marzo 1995, n. 85. Questo si è puntualmente verificato e le norme IVA sui conferimenti e sulle fusioni sono state cancellate appunto dall'articolo 3 del quale stiamo parlando.

Si rende perciò necessario riesaminare l'intera questione in sede di conversione in legge di questo decreto-legge. All'esigenza di una normativa più adeguata in tema di antielusione risponde l'emendamento da noi proposto, che raccomandiamo all'approvazione dell'Assemblea. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti).*

PRESIDENTE. Senatore Rossi, intende illustrare anche gli altri due emendamenti all'articolo in esame da lei sottoscritti?

ROSSI. Signor Presidente, altri colleghi provvederanno all'illustrazione degli emendamenti cui lei si è riferito.

PRESIDENTE. Poichè nel prosieguo della seduta potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

* FARDIN, *relatore*. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti da me presentati nonchè quelli della Commissione.

L'emendamento 3.2 stabilisce che non sono soggette all'IVA le cessioni di beni superiori a lire 50.000 quando non si sia potuta detrarre alla fonte l'IVA pagata sugli acquisti.

L'emendamento 3.4 definisce le operazioni continuative, stabilendo che ogni singola operazione deve avere un valore superiore a lire 50.000 per essere considerata operazione imponibile.

L'emendamento 3.10 prevede una semplice modifica della punteggiatura.

L'emendamento 3.106 tende invece ad estendere l'esenzione per le cessioni di beni, riservata alle prestazioni educative, scolastiche, eccetera, anche alle prestazioni di assistenza sociale e sanitaria: fra l'altro esse non hanno nessuna influenza nel campo dell'IVA, perchè queste prestazioni sono esenti; l'emendamento tende ad evitare l'obbligo di emettere fattura.

L'emendamento 3.12, che ha avuto il parere contrario della 5ª Commissione (decideremo poi il da farsi al riguardo), per la verità, anche se può avere una modesta e difficilmente valutabile rilevanza ai fini del gettito, ha un significato sostanzialmente interpretativo perchè stabilisce che il valore delle assegnazioni che vengono fatte ai soci non viene computato in base al valore normale, ma in base ai costi sostenuti dalle cooperative o dalle società che fanno le assegnazioni stesse.

L'emendamento 3.107 è di semplice coordinamento di emendamenti successivi, in quanto vi sono emendamenti successivi che modificano alcune date ed era necessario coordinarle; quindi tale emendamento non ha un contenuto normativo vero e proprio.

L'emendamento 3.104, al punto *b*-bis) differisce dal 31 maggio al 30 giugno 1995 le operazioni di sanatoria di errori in materia di modelli relativi alle operazioni di importazione ed esportazione intercomunitarie.

Al punto *b*-ter) invece differisce al 20 di giugno il termine per il pagamento del saldo per i contributi dovuti all'INPS per le prestazioni previdenziali. È questo un punto di particolare importanza sul quale vorrei richiamare l'attenzione del Governo perchè riguarda il differimento dei termini del versamento dei contributi INPS dovuti a saldo per l'anno 1994. Come si sa, tale saldo viene determinato sulla base del reddito del 1994; però il termine ultimo per pagare gli importi dovuti per la dichiarazione dei redditi relativa al 1994 è il 20 giugno, non è il 31 maggio. Lo stesso differimento non è stato previsto invece per i contributi INPS, per cui un adempimento legato ad un altro verrebbe però a cadere antecedentemente a questo. Vi è quindi la necessità di prorogare quanto meno al 20 giugno tale termine. Ma oltre a questo vi sarebbe l'urgenza di una presa di posizione da parte del Governo, perchè, pur approvando questo emendamento, il termine del 31 maggio potrebbe arrivare prima della definitiva approvazione di questo decreto; quindi bisognerebbe che il Governo rendesse pubblica con un provvedimento amministrativo la volontà di prorogare questa scadenza. Altrimenti si creerebbe la situazione che milioni di contribuenti il 31 maggio si troveranno nell'impossibilità di sapere quanto devono versare.

L'emendamento 3.7 è in qualche modo assorbito dall'emendamento 3.104, e quindi lo ritiro. L'emendamento 3.11 riguarda invece la normativa sul commercio di beni usati introdotta dal decreto-legge n. 41; va a precisare, in particolare, per quanto riguarda il commercio di beni usati, che la possibilità di optare per la determinazione dell'IVA in maniera globale non è un obbligo, ma una scelta del contribuente, e poi definisce che cosa si intende per mezzi usati e che il criterio di definizione degli automezzi usati fissato dalle norme intercomunitarie ha valore solo per queste norme.

D'ALÌ. Signor Presidente, gli emendamenti 3.101 e 3.100 riguardano la riduzione dell'accisa sul gasolio agricolo. Già in sede di discussione sulla manovra aggiuntiva predisposta dal Governo nei mesi scorsi avevamo proposto che tale accisa fosse ridotta dal 30 al 13 per cento.

(La senatrice Sartori, scendendo le scale dell'emiciclo, cade in terra).

PRESIDENTE. La prego di interrompere il suo intervento, senatore D'Alì.

Sospendo la seduta per qualche minuto per dare modo di valutare l'entità dell'incidente occorso alla collega Sartori e di prestarle la necessaria assistenza.

(Viene fatto intervenire il personale medico, che presta assistenza alla senatrice Sartori).

(La seduta, sospesa alle ore 17,40, è ripresa alle ore 17,45).

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta. Rivolgiamo i nostri auguri alla senatrice Sartori che è scivolata, sperando che non si sia fatta nulla. Appena avremo notizie le comunicheremo all'Assemblea.

Invito il senatore D'Alì a riprendere l'illustrazione degli emendamenti.

D'ALÌ. Signor Presidente, come ho già detto l'emendamento 3.101 mira a riportare al 13 per cento l'accisa sul gasolio agricolo, che è stata portata al 30 per cento.

È un emendamento in linea con quella che, a nostro avviso, deve essere la tutela del mondo agricolo, che è stato eccessivamente penalizzato dagli ultimi provvedimenti, fiscali e non, assunti dal Governo e da questa Assemblea.

Vorrei ricordare che il sistema di copertura previsto è del tutto simile a quello che viene proposto e che è stato utilizzato in favore dell'autotrasporto. Mi sembra che si tratti di due settori entrambi meritevoli della massima attenzione da parte nostra, per cui raccomando ai colleghi l'approvazione di questo emendamento.

Il 3.100, signor Presidente, si illustra da sè, ed è alternativo a quello che ho testè illustrato. Esso contiene una previsione di riduzione solo per l'anno 1995, mentre l'emendamento 3.101 si riferisce al triennio 1995-1997, e mi sembra quindi fondamentale.

ZACCAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 3.102 è volto a ripristinare il sesto comma dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41. Quel comma era stato approvato da quest'Aula, ma era poi stato stralciato alla Camera dei deputati; non era stato possibile ripristinarlo qui al Senato poichè sull'intero provvedimento il Governo aveva posto la fiducia.

Il comma completa e integra la sanatoria per le irregolarità formali delle aziende. In particolare, desidero attirare l'attenzione dei colleghi su un punto di questo emendamento, in merito al quale ho ricevuto una serie di rilievi da parte di numerosi commercialisti.

Leggo testualmente dall'emendamento: «Le sanzioni amministrative (...) non si applicano ai contribuenti e ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1994 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data o comunque risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta».

Ora, ho inserito, rispetto al sesto comma dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 41 già menzionato, le parole: «dovute a tale data o comunque risultanti», in quanto senza di esse non sarebbe possibile sanare i versamenti ritardati od omessi che siano stati effettuati in ogni caso entro il 31 dicembre 1994, perchè il periodo di imposta per la dichiarazione degli stessi scade posteriormente alla data del 31 dicembre 1994. Tutti sanno, ad esempio, che il modello 740 per il 1994 viene presentato nel 1995; quindi, la norma, così come è espressa, prevedeva soltanto la possibilità di sanare gli anni antecedenti al 1994.

Siccome tutto il resto del provvedimento prevedeva invece la possibilità di sanare le irregolarità formali commesse fino al 31 dicembre 1994, ci troviamo di fronte ad una disparità di trattamento nell'ambito dello stesso provvedimento.

La proposta che faccio è alternativamente o di lasciare inserite nell'emendamento le parole: «dovute a tale data o comunque risultanti» oppure, lasciando integro il testo precedente, sostituire alla fine le parole: «alla data predetta» con le altre: «al 30 giugno 1995», cioè al periodo entro il quale devono essere presentate le dichiarazioni dei redditi relativi al 1994.

PRESIDENTE. Senatore Zaccagna, la prego di consegnare il testo scritto alla Presidenza perchè così non riusciamo a seguirla.

ALÒ. Signor Presidente, la nostra ambizione - non so se ci riusciremo - è di rimettere nelle casse dello Stato circa 30 miliardi quest'anno e 35 miliardi l'anno prossimo.

In sostanza, con l'emendamento 3.108 chiediamo che sia ripristinato il punto 36) della tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633, laddove l'abbattimento dell'IVA era previsto per quelle radiodiffusioni circolari cosiddette pubbliche. Qualora i colleghi non ritenessero di dover accogliere tale emendamento, colgo l'occasione per dire che ce n'è subito un altro in subordine. Pur accogliendo infatti la possibile osservazione che il provvedimento mira per le zone interessate anche a mettere sullo stesso piano alcuni privati (si portava l'esempio dei tassisti e delle radio libere), non riusciamo a spiegarci - e questo è contenuto nella parte illustrativa del provvedimento - cosa c'entrino con le radiodiffusioni circolari, pubbliche o private, le cosiddette televisioni a pagamento.

Se allora non verrà accettato l'emendamento 3.108, pensiamo che i colleghi certamente accetteranno l'emendamento 3.150. *(Applausi del senatore Carcarino).*

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* FARDIN, *relatore.* Signor Presidente, l'emendamento 3.103, che riscrive integralmente l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 41 del 1995 - di cui anche il decreto in esame propone una riscrittura - comporta alcune modifiche rispetto al testo del Governo che riguardano sostanzialmente il problema delle fusioni, delle incorporazioni e delle scissioni. Non disconosco che tale problema debba essere valutato e affrontato seriamente, proprio per impedire che si ripetano le frodi sicuramente perpetrate. Tuttavia, a mio avviso, nel momento in cui la norma originaria del decreto-legge afferma che la rettifica nei quattro anni si fa «comunque» per tutti i beni immobili, si compie già un passo avanti di notevole interesse.

In relazione alle altre modifiche proposte dall'emendamento 3.103, proprio per la portata che rivestono, credo che sia necessario un approfondimento maggiore da parte della Commissione. Inviterei quindi i proponenti dell'emendamento, ed in particolare il senatore Rossi che è membro della Commissione finanze e tesoro, a ritirare l'emendamento stesso e a riproporlo nell'ambito di un provvedimento, che possiamo esaminare nei prossimi giorni, in modo che si possa svolgere

una discussione all'interno della Commissione. In caso contrario, esprimo parere contrario.

Come relatore, preannuncio che esprimerò parere contrario su tutti gli emendamenti che non hanno la copertura e sui quali si è pronunciata negativamente la Commissione bilancio e conseguentemente a tale parere ritiro l'emendamento 3.12, presentato dalla Commissione.

Sull'emendamento 3.101, mi rimetto all'Aula. Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti 3.100 e 3.102. L'emendamento 3.7 è stato ritirato. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 3.108 e 3.150.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, chiederei innanzi tutto ai presentatori dell'emendamento 3.103 di ritirarlo perchè, a mio avviso, la norma che abbiamo introdotto nel testo del decreto che è all'esame dell'Assemblea già realizza sostanzialmente le finalità illustrate dal senatore Rossi. Voglio anche osservare che il testo proposto dal Governo, diversamente da quello che viene presentato con l'emendamento 3.103, è in linea con le direttive comunitarie. Infatti, l'emendamento muta il regime applicabile alle operazioni di fusione e scissione, spostando nell'alveo dell'IVA quelle che, non comportando operazioni traslative di beni ma movimenti di capitale, vanno invece assoggettate ad imposta di registro. Invece, con l'integrazione dell'articolo 19-*bis* del decreto-legge n. 41 disposta con il decreto-legge in esame, sostanzialmente si colpiscono quei fenomeni elusivi cui accennava appunto il senatore Rossi.

Vorrei osservare inoltre che il testo del decreto-legge riflette esattamente un emendamento, proposto dal Governo, che venne approvato dal Comitato dei nove alla Camera dei deputati, all'unanimità, e quindi da parte praticamente di tutti i Gruppi parlamentari, appunto perchè ne vennero illustrate le finalità. Naturalmente non è stato approvato dalla Camera dei deputati semplicemente perchè non era ricompreso nell'emendamento unico sul quale venne posta la fiducia.

Ribadisco quindi ed assicuro che le finalità antielusive accennate già vengono perseguite con il testo predisposto dal Governo e che è compreso nel decreto-legge. Invito pertanto a ritirare l'emendamento 3.103; ove ciò non fosse, il parere è contrario.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.2, 3.4, 3.10 e 3.106.

L'emendamento 3.12 risulta ritirato. Sull'emendamento 3.101 il parere è contrario perchè, da quanto risulta, su quell'accantonamento non vi sono disponibilità in quanto quelle esistenti sono già riservate a spese obbligatorie. È ovviamente un problema rilevante e quindi se eventualmente l'emendamento venisse trasformato in un ordine del giorno, il Governo potrebbe considerare l'opportunità di rivedere la sua posizione relativamente a tale problema.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100. Relativamente all'emendamento 3.102, il Governo si rimetterà all'Aula in quanto l'emendamento proposto non rappresenta sostanzialmente una nuova sanatoria, ma integra, in materia di omissioni o ritardi nei versamenti di imposte e ritenute, il provvedimento che è già stato approvato con il decreto-legge n. 41; esso riproduce sostanzialmente il testo di altre sana-

torie precedenti, quelle dell'articolo 21 del decreto-legge n. 69 del 1989 e dell'articolo 8 del decreto-legge del 1991. Sostanzialmente perequa la posizione delle persone fisiche con quella dei soggetti societari e degli artisti professionisti; altrimenti, vi sarebbe una disparità di trattamento in quanto per questi ultimi le irregolarità sarebbero sanabili comunque sulla base del primo comma dell'articolo 19-*bis*. Pertanto non si tratta di una nuova sanatoria. Spero di riferirmi ad un testo giusto in quanto è stato modificato più volte; in modo specifico mi riferisco all'emendamento 3.102 nel nuovo testo, quello menzionato nel fascicolo n. 6.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa. Vorrei farle presente che è stata annunciata una nuova versione di tale emendamento. Non so se ne è al corrente.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sulla versione alla quale lei fa riferimento, signor Presidente, il parere del Governo è contrario mentre sul testo al quale facevo riferimento in precedenza sono favorevole purchè si ritorni al testo ancora precedente a quello approvato dal Senato, eliminando le parole «dovute a tale data o comunque». Altrimenti verrebbe snaturato il provvedimento e si verificherebbe un ampliamento nel campo di applicazione rispetto al quale il Governo non ritiene di poter esprimere un parere favorevole.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.107 e 3.104 il parere è favorevole. L'emendamento 3.7 è stato ritirato. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.11 e parere contrario sugli emendamenti 3.108 e 3.150.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, vorrei chiederle se intende ritirare il suo emendamento secondo le richieste sia del relatore che del rappresentante del Governo.

* ROSSI. Noi manteniamo l'emendamento, signor Presidente, perchè non consideriamo del tutto soddisfacenti le risposte che ci sono state date dal Sottosegretario, anche se abbiamo avvertito nelle parole del relatore una posizione molto sensibile alle istanze da noi proposte.

C'è però un problema, cioè che purtroppo un altro decreto-legge o un altro disegno di legge per ammodernare, adeguare la normativa non è all'attenzione della Commissione. Quindi si tratta di una promessa che purtroppo non può essere verificata.

Se le norme cui l'emendamento si riferisce venissero stralciate certamente ritireremmo l'emendamento, ma non mi pare che questa sia l'intenzione del Governo, perciò lo manteniamo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 3.103.

VIGEVANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VIGEVANI. Signor Presidente, noi ci asterremo su questo emendamento, alcune parti del quale sono da noi valutate con estremo inte-

resse. Avremmo desiderato che i firmatari dell'emendamento, sentendo l'impegno manifestato dal relatore, avessero trasformato la loro proposta in un ordine del giorno che impegnasse poi la Commissione ad esaminare le parti rilevanti dell'emendamento stesso al fine di immetterle in un provvedimento che certamente non mancherà di venire proposto in Commissione e poi in Aula. Ci dispiace che ciò non sia avvenuto e per tale ragione noi ci asterremo sull'emendamento in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.106, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.12 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.101, nuovo testo.

GRIPPALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIPPALDI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, l'emendamento 3.101 ripropone temi di alto rilievo per le conseguenze che hanno nel settore primario dell'agricoltura, temi che avemmo modo di trattare in quest'Aula in relazione all'articolo 17 del provvedimento recante la cosiddetta manovra finanziaria di primavera.

Si ripropone il tema dei costi e delle energie in agricoltura; la risposta del Governo a questo necessario momento di attenzione per l'agricoltura, secondo cui i fondi di riserva di cui al capitolo 6856 sarebbero stati già totalmente impegnati, non solo coglie di sorpresa quest'Aula, ma ci sembra un'affermazione apodittica, considerato che il volume di spesa di questo capitolo, almeno a quanto ci risulta, non sarebbe stato oggetto di attenzione in sede di Commissione e men che mai in seno all'Aula; saranno sicuramente previsioni di questo Governo quelle per cui questi fondi siano totalmente impegnabili, su questo non abbiamo dubbi, ma qui si impedisce all'agricoltura, specialmente quella meridio-

nale, soggetta alla siccità, un recupero dei costi che in sede europea determinano delle assolute divaricazioni in quanto negano profitti ad aziende che si affacciano sui mercati comunitari.

Per l'aumento dei costi di produzione primaria, che sono maggiorati di oltre il 40 per cento, proprio in uno dei settori primari del costo di produzione che è quello del gasolio agricolo, non si presentano questioni nè geografiche nè di latitudini perchè i costi di produzione del gasolio sono di massima incidenza per qualunque azienda sia al Nord che al Centro che al Sud. E questo pone un serio momento di attenzione per quest'Aula.

Mi rivolgo ai colleghi del Partito democratico della sinistra e della sinistra in genere che in occasione della manovra finanziaria votarono contro gli emendamenti all'articolo 17. Vi fu però un ordine del giorno del collega Scivoletto, che ricordo perfettamente e che fui costretto a votare insieme al mio Gruppo, con il quale da un lato si respingevano gli emendamenti all'articolo 17 della manovra finanziaria proprio sulle accise del gasolio, e dall'altro si chiedeva al Governo di porre attenzione all'agricoltura italiana, soprattutto a quella maggiormente svantaggiata.

Oggi il Governo propone la trasformazione di questo emendamento nell'ennesimo ordine del giorno. Poichè ritengo che l'agricoltura italiana non abbia più bisogno delle litanie degli ordini del giorno ma della severa e serena attenzione del Governo, invitiamo i colleghi senatori a dare all'emendamento la giusta e riguardosa attenzione perchè gli agricoltori, fuori di quest'Aula, costituiscono per tutti un'ansia, un assillo e una speranza non solo per l'occupazione e per il reddito ma per quella civiltà che sempre l'agricoltura ha rappresentato per il paese. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

LONDEI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONDEI. Signor Presidente, colleghi e colleghe, quando abbiamo discusso questo problema nella Commissione finanze e tesoro del Senato il nostro atteggiamento teneva conto della contrarietà della Commissione bilancio. In un secondo momento sull'emendamento 3.101 la Commissione bilancio ha espresso invece un parere favorevole, ma noi come progressisti ci eravamo già espressi nel corso della finanziaria. Vorrei ricordare al collega Grippaldi che gli agricoltori e chi lavora non appartengono solo a lui, appartengono a tutti e, se mi consente, appartengono anche al Partito democratico della sinistra.

GRIPPALDI. Avete votato contro però!

LONDEI. Tanto è vero che ci fu un ordine del giorno, firmato anche dal collega Costa oltre che da me, che chiedeva al Governo di risolvere questo problema.

Con questa premessa, per quanto ci riguarda, voteremo a favore di questo emendamento *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale)* perchè riteniamo sia giunto il momento di affrontare il problema

ma non con gli ordini del giorno. Il Governo risolverà in altro modo i suoi problemi.

All'emendamento 3.101, pertanto, oltre alla mia chiedo vengano aggiunte le firme dei colleghi Vigevani e Barbieri. Con queste motivazioni, ripeto, voteremo a favore dell'emendamento in questione.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione dl voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, confermo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 3.101. Anch'io, come il senatore Grippaldi, sono allarmato dopo aver sentito che il capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro sembrerebbe essere già tutto impegnato. Sappiamo che quello è il capitolo che si riserva ogni anno, in sede di finanziaria, per le nuove iniziative legislative. Mi preoccuperebbe molto, quindi, se questo fosse vero, perchè ciò significherebbe che questo Parlamento non potrebbe esitare nuove iniziative di legge che prevedono una spesa anche minima.

Presenterò sull'argomento un'interrogazione anche per sapermi regolare nella mia attività propositiva perchè, ripeto, mi allarma molto sentir dire che questo capitolo sia già tutto impegnato, se non altro nelle previsioni del Governo.

Ringrazio il senatore Londei per la sua ennesima dimostrazione di assoluta correttezza nei riguardi dei problemi che effettivamente assillano l'agricoltura, una componente così importante della nostra economia.

Ritengo che su questo tema non esistano divisioni geografiche nè politiche.

Il senatore Grippaldi ha sostenuto che questo problema è certamente importante per il Meridione, ma ritengo che lo sia anche per il Settentrione d'Italia, dove il gasolio agricolo viene utilizzato in larghissima misura per il riscaldamento delle serre e degli impianti che occorrono per la produzione floro-vivaistica, particolarmente attiva proprio in alcune regioni del Nord Italia.

Rilevo con piacere che l'Assemblea è ben disposta su questo emendamento.

COSTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ha perfettamente ragione il senatore Londei: l'agricoltura non appartiene a nessun Gruppo politico, ma all'Italia, e la considerazione che ad essa va riservata è quella dovuta a tutti i settori dell'economia in generale.

Lo stesso Governo deve avere l'amabilità di considerare che non è possibile recuperare notevoli mezzi per quanto attiene il settore bancario, il settore industriale e poi, per così dire, «andare alla questua» per quanto riguarda l'agricoltura.

Per queste motivazioni e con questa raccomandazione al Governo, riteniamo che questo emendamento vada approvato nell'interesse dell'economia in generale.

ROBUSTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBUSTI. Signor Presidente, ritengo che la dimostrazione che la teoria del lamento in agricoltura sia ancora estremamente efficace risiede proprio nelle argomentazioni che hanno accompagnato questo emendamento; la teoria del lamento, infatti, ha bisogno di essere pagata in qualche modo, con provvedimenti che devono essere titolati dall'una o dall'altra parte politica.

Sul problema del gasolio potremmo discutere una vita: di fatto l'incremento dei consumi del gasolio agricolo che si è determinato in questi ultimi periodi, prima che intervenisse la modifica che si vuole cancellare, ha dimostrato che forse del gasolio fornito a prezzo ridotto per il particolare trattamento fiscale si è fatto un uso un po' improprio.

Ritengo anche che l'incidenza del costo del gasolio in agricoltura debba essere valutata in un altro modo rispetto alle dichiarazioni che ho sentito.

Non vogliamo essere noi quelli che si oppongono a questo emendamento, ma non ritenendo corretto il modo di impostare l'analisi del problema e non pensando che i problemi agricoli si possano ridurre a questo tipo di argomentazioni e di problematiche, annuncio che in questa votazione ci asterremo.

DI MAIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI MAIO. Signor Presidente, in qualità di componente della Commissione agricoltura e produzione agroalimentare, a nome del Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete, annuncio il voto favorevole sull'emendamento.

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAPONI. Signor Presidente, pur non condividendo quella sorta di esasperata retorica che si è fatta sul mondo agricolo, condividiamo però le motivazioni addotte dalla gran parte dei colleghi che sono intervenuti; il Gruppo di Rifondazione comunista-Progressisti pertanto annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 3.101.

BRICCARELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICCARELLO. Signor Presidente, con il consenso dei proponenti, vorrei chiedere di aggiungere la mia firma e quella dei senatori Matteja e Zanoletti a questo emendamento.

BALDELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDELLI. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo annuncio il voto favorevole all'emendamento in votazione.

Vorrei però aggiungere che mi sembra abbastanza normale che in agricoltura si sia incrementato l'utilizzo del gasolio, anche perchè da un bel po' di tempo non si usano più i buoi; è evidente che la meccanizzazione è sempre più utilizzata in agricoltura ed è quindi normale che vi sia un incremento dell'utilizzo del gasolio.

È vero, peraltro, che se ne può anche fare un uso improprio. Sta di fatto che le aziende agricole hanno la necessità di ottenere, almeno su questo, un'attenzione particolare da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.101, nel nuovo testo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 3.100 è precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.102.

Ricordo che il testo di questo emendamento è stato modificato con la sostituzione delle parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le parole: «alla data del 10 aprile 1995». La Commissione bilancio ci ha comunicato che anche con questa sostituzione il suo parere su tale emendamento è contrario e quindi è necessario, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, che esso sia votato mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo. Le chiedo perciò, senatore Zaccagna, se lei insiste per la votazione di questo emendamento o se lo ritira.

ZACCAGNA. Signor Presidente, sta diventando una strana consuetudine che il giovedì pomeriggio è praticamente impossibile avere in Aula il numero legale. Stranamente questo provvedimento, come i colleghi ben sanno, continua a rimbalzare di settimana in settimana. Io ritengo che sia assolutamente deprecabile che i senatori della Repubblica non riescano ad essere presenti in Aula durante le sedute, soprattutto quelle del giovedì pomeriggio. *(Commenti dal Gruppo Lega Nord).* Tutti il giovedì pomeriggio possono avere problemi legati ai treni o agli aerei, ma tutti quelli che sono qui presenti non si stanno sacrificando, ma stanno facendo il proprio dovere. *(Vive proteste dal Gruppo Lega Nord).*

MARCHINI. Guardati alle spalle!

PRESIDENTE. Credo che il senatore Zaccagna si riferisca anche alla propria parte.

ZACCAGNA. *Sto parlando per tutti, signor Presidente.* Non vorrei che si interrompessero i lavori dell'Aula, che oggi pomeriggio ha molte cose da fare, però non voglio neanche ritirare il mio emendamento. Propongo a questo punto che la votazione di questo emendamento sia posticipata al termine dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Invito i colleghi che lo ritengano di pronunziarsi sulla proposta del senatore Zaccagna di posticipare al termine dei lavori odierni la votazione dell'emendamento 3.102.

VIGEVANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VIGEVANI. Vorrei capire che cosa significa accantonare la votazione di questo emendamento fino alla fine dei nostri lavori. A che orario si fa riferimento?

PRESIDENTE. Il termine dei nostri lavori è previsto per le ore 20-20,30.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAPONI. Il nostro Gruppo, signor Presidente, è contrario al differimento della votazione di questo emendamento e chiede che esso venga votato immediatamente.

PRESIDENTE. A questo punto devo mettere ai voti la proposta del senatore Zaccagna di rinviare la votazione dell'emendamento 3.102 al termine dei nostri lavori.

ZACCAGNA. Signor Presidente, ritiro tale proposta.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 3.102, nel nuovo testo.

* FARDIN, *relatore*. Sono contrario.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.102.

LONDEI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONDEI. Signor Presidente, della proposta che è stata avanzata abbiamo più volte discusso e ci siamo trovati di fronte a più versioni. Riteniamo che abbia una sua oggettività la proposta ultima che è stata fatta; tuttavia ci sembra un problema molto complesso, per cui, se si giunge al voto, ci esprimeremo nel senso dell'astensione.

PAINI. *Domando di parlare per dichiarazione di voto.*

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAINI. Signor Presidente, l'emendamento in esame, a nostro parere, intende risolvere un annoso problema relativo all'applicazione delle sanzioni nel caso che vengano commesse delle infrazioni formali da parte dei contribuenti.

È da molto tempo che la 6ª Commissione permanente del Senato affronta questo argomento. Riteniamo che sia ingiusto colpire con sanzioni estremamente pesanti semplici errori formali.

L'emendamento presentato dal collega Zaccagna chiaramente non risolve il problema, ma in attesa che il Parlamento provveda con un apposito provvedimento legislativo a rivedere tutta la normativa sanzionatoria in campo fiscale, pensiamo che questo possa rappresentare quanto meno una soluzione temporanea per non penalizzare quei contribuenti che in buona fede hanno commesso piccoli errori formali.

Pertanto, il Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questo emendamento.

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAPONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo è recisamente contrario a questo emendamento.

Abbiamo vissuto quasi un anno del Governo Berlusconi, che potrebbe essere definito come un «Governo dei condoni»: dal condono contributivo a quello previdenziale, e così via.

Ritengo che i contribuenti o le imprese che non pagano le tasse abbiano già strumenti più che sufficienti per risolvere ampiamente i loro problemi senza che, adducendo l'alibi di una catastrofe naturale, si torni ulteriormente sull'argomento per facilitare di fatto, ancora una volta, chi trasgredisce la legge, poichè a me pare del tutto evidente che dietro la scusa degli errori formali in questo caso si tratti, perlomeno in una percentuale rilevante dei casi, non di errori formali o di ritardi tecnici, ma di volontà fedifraga nei confronti del fisco e dello Stato del nostro paese.

Per questo motivo, ripeto, siamo recisamente contrari a che questo emendamento venga accolto, e voteremo di conseguenza.

BRICCARELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICCARELLO. Vorrei chiedere solo al collega Caponi se abbia mai visto quanti e quali siano i ricorsi nelle commissioni tributarie per gli errori formali e quali siano le disgrazie dei contribuenti che, a causa di errori formali, si trovano trascinati in contenziosi, devono sostenere costi e altro.

Detto ciò, ritengo doveroso invitare ancora una volta il Governo a tener conto del fatto che, laddove si tratta di errori formali, il contribuente merita comunque una certa attenzione, anche in considerazione del fatto che molto spesso gli errori formali vengono originati dallo stesso stato di confusione e di complicazione che il nostro sistema tributario riesce a ingenerare.

Non penso si debba insistere per questo emendamento, pur ritenendolo doveroso e necessario, giacchè non vorrei vedere decadere l'intero provvedimento per la mancanza del numero legale; vorrei che si potesse quanto meno rendere giustizia ai comuni alluvionati che hanno bisogno di queste proroghe. Ma, nel contempo, vorrei anche che ci fosse in quest'Aula maggior rispetto per i contribuenti, perchè il discorso del collega che mi ha preceduto arriva veramente all'esasperazione, laddove si tratta di un sistema che molto spesso meriterebbe ben altra considerazione. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord e Forza Italia).*

ZACCAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, dichiaro ovviamente il voto favorevole del mio Gruppo.

Voglio chiarire che questo emendamento non significa un condono, ma va a correggere l'articolo 19-*bis* della legge 23 febbraio 1995, n. 41.

Ricordo ai colleghi in Aula che abbiamo già votato e dato il nulla osta a questo testo.

Ricordo inoltre al Sottosegretario presente che all'articolo 1 della sovramenzionata legge è testualmente scritto: «le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà diverse dalle opzioni che non rilevano ai fini della determinazione del reddito dell'imposta sul valore aggiunto, commesse sino al 31 dicembre 1994 da soggetti...». Ora, se approvassimo il testo nella versione richiesta dal Governo, causeremmo il solito aborto giuridico, dove abbiamo un testo che condona tutto fino al 31 dicembre 1994 e una sola cosa fino al 31 dicembre 1993. Se la legge intende condonare le irregolarità formali fino al 31 dicembre 1994, tutto il testo del provvedimento deve essere consono a questa dizione.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, con molto rispetto chiedo al collega Zaccagna di considerare se la differenza di un anno tra questi due termini di sanzione sia elemento tale per cui questa sera con la sua richie-

sta blocchiamo l'itinerario di un provvedimento di legge, facendo una questione di principio che sostanzialmente poi porta all'arenarsi del provvedimento stesso.

Chiedo se questo sia il rispetto del contribuente così declamato dai colleghi che si sono affannati a sostenere la possibilità di votare qui, ora, subito e mai altrove codesto emendamento.

Invito anche a considerare che le difficoltà del giovedì pomeriggio, a cui il collega Zaccagna reagiva scandalizzato, non possono essere – signor Presidente mi lego al suo commento – distribuite fra tutte le parti di quest'Aula, perchè obiettivamente anche il martedì e il mercoledì, non solo il giovedì pomeriggio, e financo il giovedì mattina c'è un settore di quest'Aula in cui la frequenza si aggira mediamente attorno al 10 per cento; ripeto, non solo il giovedì pomeriggio.

Chiedo allora se un esponente di quei Gruppi parlamentari che contribuiscono a determinare il livello del 10 per cento di presenze in Aula possa poi proporsi, per una questione di lana caprina, di bloccare tutto l'*iter* dei lavori del Senato questa sera sul suo emendamento. Glielo chiedo sinceramente, invitandolo a considerare il complesso della situazione e a ritirarlo.

FAVILLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA. Signor Presidente, vorrei fare un'obiezione rispetto al parere espresso dalla 5ª Commissione permanente. Questo emendamento, qualora venisse approvato, produrrebbe maggiori entrate. *(Applausi del senatore D'Alì)*. Come può quindi avere il parere contrario della 5ª Commissione una proposta del genere?

Vorrei sollevare questa eccezione, signor Presidente, che secondo me è sostanziale. Un parere della 5ª Commissione permanente, espresso senza un esame approfondito della questione, può portare a risultati insensati. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Misto)*.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma la Presidenza non può che attenersi al parere tecnico della Commissione bilancio, che peraltro è stato espresso due volte. Quindi, non ho altri elementi nè alcuno strumento per venire incontro alla sua richiesta.

RIZ. Non si potrebbe rinviare nuovamente l'emendamento alla Commissione bilancio?

PRESIDENTE. È già stato fatto poco fa.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.102, presentato dai senatori Zaccagna e D'Alì, nel nuovo testo, e come ulteriormente modificato.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 18,35, è ripresa alle ore 19,35).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1624

PRESIDENTE. Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento 3.102, nel nuovo testo.

ZACCAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, per consentire la prosecuzione dei lavori, richiedo l'accantonamento dell'emendamento 3.102, riservandomi di ritirarlo eventualmente alla fine.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Zaccagna è accolta e l'emendamento 3.102 viene accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 3.107, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.104.

PAINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAINI. Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Lega Nord. Voteremo a favore dell'emendamento 3.104; vorrei far presente al rappresentante del Governo l'importanza di questo emendamento soprattutto per quanto riguarda la seconda parte.

Si tratta, in effetti, di spostare il termine per il pagamento a saldo dei contributi INPS dei lavoratori autonomi relativi all'anno 1994. Le leggi fiscali prevedono termini differenziati per il pagamento dell'imposta IRPEF di cui alla dichiarazione dei redditi dell'anno 1995, termini che, in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 917, vanno dal 31 maggio al 30 giugno. Con una leggera maggiorazione dell'imposta il contribuente può versare il saldo delle medesime entro il 20 giugno. Pertanto, se esiste questa possibilità per le imposte dirette è assurdo che per quanto riguarda il pagamento del saldo dei contributi INPS il termine del 31 maggio rimanga immutato.

I consulenti che operano in questo ramo hanno fatto presente l'incongruità delle due scadenze. Vorrei quindi invitare i colleghi a votare favorevolmente l'emendamento e sollecitare eventualmente il Governo, qualora il presente provvedimento non venisse convertito nei termini, ad inserire questo emendamento in un decreto-legge di prossima emanazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.7 della Commissione è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 3.11, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.108.

ALÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALÒ. Signor Presidente, ribadiamo il voto favorevole a questo emendamento, però vorremmo che i colleghi riflettessero che con esso, cioè ripristinando quanto previsto dal numero 36) della tabella A e quindi lasciando il termine «pubbliche» riferito alle radiodiffusioni circolari, permettiamo di rimpinguare il bilancio di 30 miliardi. Il comma 5, infatti, parla di minori entrate per 30 miliardi per l'anno 1995 e per 35 miliardi per l'anno 1996. Non pensiamo che con questo emendamento si colpiscano interessi delle zone interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994.

Ribadiamo pertanto il nostro voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.108, presentato dal senatore Alò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.150.

ALÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALÒ. Signor Presidente, farò una brevissima dichiarazione di voto.

Se i colleghi, sicuramente per la stanchezza, intendono proprio respingere questo emendamento, vorrei porre all'attenzione dell'Assemblea la seguente motivazione apportata nella relazione del provvedimento, che recita: «La disposizione mira ad impedire una ingiustificata penaliz-

zazione di alcuni operatori privati, quali, ad esempio, i circuiti delle cosiddette radio libere, alcune categorie di addetti al trasporto pubblico (tassisti), che fanno uso di trasmissioni via etere per lo svolgimento della loro attività». Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendiamo atto che con l'emendamento che è stato poco fa approvato si risponde a questa necessità. La domanda che viene posta all'Assemblea è cosa abbia a che fare tutto ciò con la conclusione del succitato periodo riportato nella relazione, che termina con: «e il settore della televisione a pagamento». Cosa c'entra questo con le zone alluvionate? Ritengo che le televisioni a pagamento e, se esistessero (ma non esistono), quelle via cavo, non hanno a che fare con l'oggetto del provvedimento, perchè sono criptate, quindi non se ne può fruire in maniera generica: non riesco quindi proprio a capire la finalità di questa frase.

Noi quindi, pur prendendo atto che è stato approvato il primo emendamento proposto al riguardo, riteniamo che sia opportuno almeno aggiungere queste parole: «tranne il settore televisivo a pagamento». Se poi l'Assemblea intenderà approvare l'emendamento, ne prenderemo atto con piacere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.150, presentato dai senatori Alò e Rossi.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Essendo dubbio il risultato, dispongo che la votazione avvenga mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Altre disposizioni fiscali urgenti)

1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 17, comma 6, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 1996» sono soppresse; nel comma 8 dello stesso articolo il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota d'imposta stabilita nel comma 6, lettera *a)*, si applica a decorrere dalle fatture emesse dal 1° gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e 6, lettera *b)*, si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla data di applicazione delle predette aliquote, considerando costante il consumo nel periodo.»;

b) nell'articolo 19-*bis*, comma 5, primo periodo, le parole: «inferiore a lire 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire 5 miliardi».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a*-bis) nell'articolo 19-*bis*, comma 3, dopo le parole: "31 dicembre 1994", sono aggiunte le seguenti: "ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate"».

4.107 CASADEI MONTI, VALLETTA, RUSSO, DE GUIDI, PIETRA LENZI, CORVINO, BAGNOLI, SCIVOLETTO

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire le seguenti:*

«*b*-bis) nell'articolo 36, comma 1, dopo le parole: "previa riparazione", sono aggiunte le parole: "fatta eccezione per i libri usati non di antiquariato,";

b-ter) nell'articolo 36, comma 6, dopo le parole: "di libri", sono aggiunte le parole: "di antiquariato,"».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:

«1-*bis*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, lettere *b*-bis) e *b*-ter), valutato in lire 8,5 miliardi annui a decorrere dal 1995, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento relativo alla rubrica "Ministero della pubblica istruzione"».

4.104 VILLONE, ZACCAGNA, FONTANINI

Al comma 1, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente:*

«*b*-bis) nell'articolo 36, è aggiunto infine il seguente comma:

"10-*bis*) Le cessioni di prodotti editoriali usati e di libri di antiquariato effettuate a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto. Non si fa luogo a rimborso di imposte pagate, nè sono consentite le variazioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

4.500 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Per l'anno 1995 i termini per l'esercizio delle facoltà di opzione previsti dal penultimo comma dell'articolo 34 e dal quinto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; entro lo stesso termine può essere revocata l'opzione precedentemente esercitata».

4.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 2, quarto comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*b*-bis) quando, essendo stata presentata dai coniugi dichiarazione congiunta, l'acconto, conformemente alle risultanze di tale dichiarazione, sia stato omesso o versato in misura inferiore rispetto all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in cui nell'anno successivo uno o ambedue i coniugi presentino dichiarazione separata, rispettivamente, a causa del decesso dell'altro coniuge o di separazione legale ed effettiva, ovvero qualora, a partire dal 1993, siano state presentate dichiarazioni separate per fruire dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413"».

4.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunte le seguenti lettere:

"*h)* i passi carrabili per l'accesso alle case rurali e ai fondi rustici;

i) le occupazioni del sottosuolo con condutture d'acqua destinata all'attività agricola;

l) le occupazioni di sottosuolo con condutture di acqua potabile site nei comuni dichiarati montani ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97"».

4.5 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, va interpretato nel senso che le riserve indivisibili vanno assunte, in ciascun esercizio, al netto della differenza tra il valore delle partecipazioni, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria ai sensi del predetto comma 4, applicando su tale differenza l'imposta straordinaria nella misura dell'1 per mille».

4.101 (Nuovo testo) IL RELATORE

All'emendamento 4.100, nel primo capoverso, sostituire le parole: «lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo» *con le altre:* «strumenti idonei».

4.100/1 BRICCARELLO, PERLINGIERI, MATTEJA, ANDREOLI, DI MARTINO Guido, DI MAIO, FOLLONI, MOLINARI, BECCHELLI, FARDIN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:

"1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi di gioco elettromagnetici od elettronici, nonchè sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali"».

4.100 ZACCAGNA, ZANETTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro 12 mesi"».

4.4 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nell'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: "determinazione delle imposte sui redditi", sono inserite le seguenti: "e con esclusione ai fini della determinazione del contributo al Servizio sanitario nazionale"».

4.105 PEDRIZZI, D'ALÌ, MONTELEONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In attesa della revisione delle disposizioni dell'articolo 32 della legge n. 724 del 1994 riguardanti i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati ai privati, il termine per il versamento del canone attinente al 1995 e il termine per l'eventuale richiesta di risoluzione del rapporto di cui al comma 5 del predetto articolo 32 sono rinviati al 30 novembre 1995».

4.106 ANGELONI, LONDEI, BARBIERI, CASADEI MONTI, MANTOVANI, PAGANO, DANIELE GALDI, D'ALESSANDRO PRISCO, BONAVITA, SARTORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 1-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, le parole: "28 aprile 1995" sono sostituite con le seguenti: "30 settembre 1995"».

4.102 GARATTI

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La sospensione del pagamento delle imposte da parte di imprese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intende operante senza interruzione nei limiti e fino alla sussistenza totale o parziale del credito vantato nei confronti dell'EFIM e delle società dal medesimo ente controllante, ancorchè poste in liquidazione coatta amministrativa.

1-*ter*. Il versamento delle imposte deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori di cui al comma 1, viene ad esaurirsi il credito vantato.

1-*quater*. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purchè effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.103 ZACCAGNA, D'ALÌ

Invito i presentatori ad illustrarli.

SALVI. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 4.107 e 4.104.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.104 è stato modificato dai presentatori nel senso di inserire dopo la parola: «annui,» le altre: «a

decorrere dal 1995,». Questa modifica consente di superare il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente.

* FARDIN, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1 perchè è già stato approvato un emendamento ad un altro decreto-legge avente lo stesso testo.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.2, vorrei precisare che nella normativa attuale, nel caso che i coniugi scelgano di fare la dichiarazione dei redditi separata per avvalersi dei CAAF o in conseguenza di separazione legale o divorzio, quando l'anno precedente abbiano presentato dichiarazione congiunta che sia risultata complessivamente a credito ma uno dei due coniugi era a debito, non è previsto cosa succede. In questo caso automaticamente il centro elaborazione dati del Ministero delle finanze considera non versato l'acconto, e quindi l'operazione diventa sanzionabile. È evidente che ciò è assolutamente errato, perchè i coniugi avendo presentato dichiarazione congiunta non dovevano pagare l'acconto e avendo scelto di presentare dichiarazioni separate, o per avvalersi dei CAAF o per sopraggiunta separazione, è ovvio che non devono pagare alcuna sanzione.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.5, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, lo ritiro, trasformandolo in ordine del giorno.

L'emendamento 4.101, nel nuovo testo, tende a porre rimedio ad una distorsione che riguardava l'imposta patrimoniale sulle società cooperative. Si tratta di un trattamento differenziale nei confronti delle società cooperative rispetto alle altre società. Infatti, nel caso che una società detenga partecipazioni di altre società, nel conteggio dell'imposta patrimoniale deve detrarre l'importo della partecipazione. Questa norma non è prevista per le cooperative, per cui vi sarebbe una duplicazione di tassazione a danno delle cooperative. Il mio emendamento tende appunto a risolvere questo problema.

Do per illustrato l'emendamento 4.4.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 4.500, siccome non è chiara la data di entrata in vigore della norma, perchè non si capisce bene a quale decreto si faccia riferimento, se a questo o al decreto originario, intendo modificarlo nel modo seguente: al comma 10-*bis)* le parole: «giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 1995». Per il resto questo emendamento si illustra da sè.

BRICCARELLO. Signor Presidente, l'emendamento 4.100/1 propone di eliminare dall'emendamento 4.100 la dizione: «lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo», lasciando semplicemente la dizione: «strumenti idonei». Questa disposizione, introdotta con l'articolo 29 della legge n. 724 del 1994, ha creato non poche perplessità, stante che l'introduzione della scheda magnetica per determinati operatori del settore si è rivelata misura eccessivamente onerosa, di difficile attuazione e fatale per questo mercato, pur nella necessità di predisporre naturalmente strumenti idonei alla rilevazione degli incrementi del settore e tutti gli opportuni controlli.

Ritengo pertanto che la dizione: «strumenti idonei» sia più che sufficiente e sia in linea con un'interrogazione parlamentare sottoscritta da molti senatori qui presenti (non li cito, ma si tratta di ventitré senatori di tutte le aree) già intesa a chiedere al Governo di non dare attuazione al provvedimento di installazione di lettori a scheda magnetica, ma semplicemente di valutare quali altri strumenti siano più opportuni. Non vorrei che l'emendamento 4.100, così come formulato, rafforzasse, anzichè eliminare, l'obbligo dell'introduzione delle schede magnetiche e chiedo pertanto che venga lasciata solo la dizione: «idonei strumenti», rimettendo la valutazione al Governo.

ZACCAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 4.100 va, grosso modo, nella direzione indicata dalla senatrice Briccarello. Esso tende a sostituire il primo comma dell'articolo 29 della legge finanziaria di quest'anno, apportando sostanzialmente due modifiche.

La prima coincide con la proposta dell'emendamento 4.4 che, qualora fosse approvato il 4.100, sarebbe assorbito, e consiste nell'allungamento del termine a 12 mesi rispetto a 6, della delega al Ministero delle finanze per l'attuazione della norma.

La seconda parte dell'emendamento concede al Ministero la facoltà di emanare specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica - non escludendo l'utilizzo delle schede magnetiche, lasceremo poi al Ministero decidere se possano essere valide o meno - o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi di gioco elettromagnetici od elettronici.

Ritengo che con l'approvazione di questo emendamento, il subemendamento della senatrice Briccarello non abbia ragione di essere. Non vedo infatti perchè dobbiamo escludere l'utilizzo delle schede magnetiche; se queste saranno giudicate dal Ministero delle finanze non utilizzabili, non saranno usate; se invece il Ministero giudicherà che in alcuni casi possano essere usate, si procederà in tal senso. Penso che, mantenendo la formulazione dell'emendamento 4.100, lasciamo più ampia facoltà di decisione al Ministero stesso.

PEDRIZZI. Signor Presidente, il problema che abbiamo inteso affrontare con l'emendamento 4.105 è superato dal fatto che già stiamo presentando la dichiarazione dei redditi, e si rivoluzionerebbe tutto.

Desidero tuttavia sottoporre all'attenzione dell'Assemblea il problema che si è creato a seguito della presa di posizione del Ministero delle finanze in merito all'attuazione dell'articolo 31 della legge n. 724 del 1994, provvedimento collegato alla legge finanziaria per il 1995. Come i colleghi sanno, era stato previsto l'aumento delle rendite dei terreni con effetti dal periodo di imposta 1994, ma, per esplicita previsione, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi.

Il Ministero delle finanze si è invece espresso per estendere detto aumento anche al contributo al Servizio sanitario nazionale, la cosiddetta tassa della salute.

L'emendamento 4.105 era perciò volto ad inserire, all'articolo 31, comma 1, della legge n. 724 del 1994, dopo le parole: «determinazione delle imposte sui redditi», le altre: «e con esclusione ai fini della determinazione del contributo al Servizio sanitario nazionale». Il momento

non è propizio; le dichiarazioni dei redditi si stanno già facendo, per questo motivo ritiro l'emendamento 4.105. È bene però che resti agli atti che era stato presentato e che si tratta di un problema ancora sul tappeto.

* ANGELONI. Signor Presidente, colleghi, illustrerò, molto brevemente, l'emendamento 4.106, con il quale si affronta un problema creato dall'applicazione dell'articolo 32 della legge n. 724 del 1994, collegato alla legge finanziaria.

Con il citato articolo 32 si sono aumentati i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati ai privati di ben due volte e mezzo rispetto al canone pagato nel 1994. Ciò ha prodotto aumenti vertiginosi, anche perchè le basi da cui si partiva, a livello nazionale, erano molto diversificate: in alcune realtà l'Amministrazione finanziaria aveva già provveduto, in base a leggi precedenti, ad adeguare i canoni ai valori locativi di mercato; in altre realtà questo adeguamento non era stato fatto. Dove ciò era avvenuto, aggiungere un aumento del 250 per cento ha portato molti beni a valori fuori mercato, in condizioni di onerosità tali da convincere i concessionari a restituire il bene medesimo.

Con questi aumenti si sono accresciute le sperequazioni gia esistenti tra concessionari di beni omogenei, cioè coloro che hanno beni appartenenti al demanio marittimo e coloro che hanno in concessione beni del demanio intendentizio. Potrei portare degli esempi ma data l'ora non lo faccio; le differenze sono però di diversi milioni per beni identici concessi dallo Stato a seconda del diverso demanio di appartenenza.

Con questo emendamento si tende a rinviare il termine di pagamento, fissato al 30 giugno 1995, in modo da consentire di trovare una soluzione che risolva i gravi problemi in cui si trovano molti operatori turistici di ogni parte del paese. Problemi che porteranno anche ad una riduzione delle entrate per l'erario, così come è stato rilevato dalla Direzione centrale del demanio.

Presidenza del vice presidente MISSERVILLE

(*Segue* ANGELONI). Il Governo ha assunto l'impegno di rivedere l'articolo 32 della legge n. 724 del 1994, proprio perchè sensibilizzato al problema e alle conseguenze negative per le stesse entrate dello Stato.

Con questo emendamento si mira pertanto ad ottenere una revisione della norma con l'obiettivo di consentire a molti operatori di proseguire la loro attività e nello stesso tempo di salvaguardare i flussi di entrata per l'erario. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo).*

GARATTI. Signor Presidente, l'emendamento 4.102 intende prorogare il termine della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) il cui termine è scaduto il 28 aprile 1995.

In conseguenza anche delle elezioni amministrative, molte amministrazioni comunali, direttamente o tramite le concessionarie, hanno no-

tificato con ritardo i ruoli per il pagamento della tassa. I cittadini si trovano a disagio per la verifica dell'esattezza della medesima.

L'emendamento si propone di dare lo spazio per verificare l'esattezza dei conteggi; non credo che cinque o sei mesi possano pregiudicare l'erario, anche perchè rimarrebbe comunque solo un discorso di cassa, ma racchiuso nell'ambito dell'anno finanziario 1995.

ZACCAGNA. Signor Presidente, siccome l'emendamento 4.103 ha lo stesso identico testo dell'emendamento 4.0.101, chiedo che venga accantonato e discusso assieme a quell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a esprimere il loro parere sulla proposta di accantonamento dell'emendamento 4.103.

* FARDIN, *relatore*. Signor Presidente, sono d'accordo.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole all'accantonamento.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, l'emendamento 4.103 è accantonato. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 4.107.

* FARDIN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole però a condizione che venga fissata la data per la presentazione della dichiarazione. Pertanto, invito i proponenti ad aggiungere, dopo le parole: «imposte dichiarate», le parole: «e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 giugno 1995».

PRESIDENTE. I presentatori dell'emendamento sono d'accordo ad aggiungere l'espressione proposta dal relatore?

CASADEI MONTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prego il rappresentante del Governo, nell'esprimere il proprio parere, di tener conto della modifica suggerita dal relatore ed accettata dai proponenti l'emendamento.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, per la verità io inviterei il senatore Casadei Monti e gli altri firmatari a ritirare l'emendamento, perchè a mio avviso snatura il provvedimento. Altrimenti, esprimerei parere contrario.

PRESIDENTE. Invito i senatori proponenti a dichiarare la loro volontà in ordine alla proposta di ritiro che viene avanzata dal rappresentante del Governo.

CASADEI MONTI. Signor Presidente, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.104.

* FARDIN, *relatore.* Esprimo parere favorevole, pur sapendo che la formulazione proposta con questo emendamento presenta alcuni elementi di incongruità soprattutto con la normativa CEE, per cui ci troviamo in una situazione di difficoltà.

Io credo, tuttavia, che questo emendamento possa essere accolto proprio per fungere da stimolo per il Governo ad adottare una soluzione per il commercio di libri usati, che sia rispettosa della normativa comunitaria ma che non faccia ricadere sugli operatori economici, che spesso agiscono su piccolissima scala od occasionalmente, degli adempimenti gravosi. Il Governo individui allora, nel prossimo futuro, delle forme di contabilità e di assoggettamento all'imposta molto semplici, in modo da snellire tutta la materia.

Nell'attesa che ciò avvenga, esprimo parere favorevole all'emendamento.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 4.104 perchè, come già anticipato dal relatore, è contrario alle direttive comunitarie. Esso tenderebbe ad escludere dall'IVA i libri usati, mentre a me pare che questo problema riguardi soprattutto gli adempimenti contabili dei soggetti interessati, normalmente minori.

A questo problema noi stiamo attendendo con un provvedimento, in corso di redazione, che si riferisce proprio alla semplificazione di adempimenti contabili. Pertanto, credo che sul problema specifico, senza assumere posizioni contrarie alle direttive comunitarie, il Governo verrà incontro alle esigenze di questo settore. Fra l'altro, viene segnalato dalla Ragioneria un problema di copertura, da cui la contrarietà all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.500.

* FARDIN, *relatore.* Il parere è ovviamente condizionato all'approvazione dell'emendamento 4.104.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il Governo è favorevole all'emendamento 4.500, che risulta collegato al 4.104, in quanto risolve il problema dei libri usati sia di antiquariato che non.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 4.2.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze.* Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.5 è stato trasformato in un ordine del giorno. Invito il senatore segretario a darne lettura.

DELFINO, *segretario:* «Il Senato della Repubblica impegna il Governo,

affinchè verifichi la possibilità di estendere l'esenzione prevista dall'articolo 49 del decreto-legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ai passi carrabili per l'accesso alle case rurali e ai fondi rustici; per le occupazioni del sottosuolo con condutture d'acqua destinata all'attività agricola e con condutture d'acqua potabile site nei comuni montani».

9-1624.101 IL RELATORE

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno testè presentato.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 4.101, nel nuovo testo.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole all'emendamento 4.101 nel nuovo testo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti 4.100/1 e 4.100.

* FARDIN, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 4.4.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 4.106.

* FARDIN, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo dà atto ai presentatori dell'emendamento dell'urgenza e dell'importanza del problema, già oggetto di esame nell'altro ramo del Parlamento.

Il Governo si ripromette in questa materia di intervenire, anche se ha bisogno di un breve lasso di tempo per predisporre le sue proposte.

Il Governo non può accettare questo emendamento in quanto lo stesso rinvia sostanzialmente alla fine dell'anno sia ogni corresponsione di canone per il 1995 (quindi con immediata sospensione del gettito) sia l'esercizio della facoltà del concessionario o locatore di far cessare il rapporto relativamente al 1995; quindi, alla fine del 1995 il locatore o

concessionario dovrebbe comunicare all'amministrazione se intende mantenere per il 1995 stesso il rapporto in atto.

Il Governo, tuttavia, potrebbe mutare parere ove l'emendamento fosse riformulato nel senso di assicurare intanto, nell'immediato, cioè alla scadenza, già prevista dalla legge, del 30 giugno 1995, una parte del canone, corrispondente almeno alla misura già versata per l'anno 1994, e a rinviare ad una scadenza successiva il pagamento della differenza, sulla base dei criteri fissati dalla legge n. 724 del 1994, che però potrebbero essere integrati dalla previsione di un limite, che stabilisca che non si superino i valori di mercato. In questo modo si potrebbero contemperare le molte, giuste esigenze che sono state espresse nella sua illustrazione dalla senatrice Angeloni con la necessità dell'erario di non dare corso ad una immediata sospensione totale dei gettiti e di arrivare comunque a un equo aumento dei canoni per i beni concessi o locati.

PRESIDENTE. Senatrice Angeloni, accoglie l'invito del Governo?

* ANGELONI. Sì, Presidente, accetto l'invito che mi viene rivolto dal Governo e riformulerò l'emendamento nei termini indicati.

PRESIDENTE. Lo dovrebbe fare subito, però.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Le dichiarazioni di voto si fanno dopo, senatore Marchetti. Siamo in sede di espressione dei pareri.

MARCHETTI. Ma io volevo comunque anticipare la mia adesione a questo emendamento nel senso di aggiungere la mia firma, signor Presidente.

PRESIDENTE. Questo si può fare.

ALÒ. Faccia anche la dichiarazione di voto.

MARCHETTI. La dichiarazione di voto la farò dopo.

SALVI. Ha aggiunto la sua firma, è implicita la dichiarazione di voto.

MARCHETTI. No, devo motivare.

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, lei sa che io sono un suo ammiratore, per cui sono contento che lei apponga la sua firma all'emendamento della senatrice Angeloni; le chiedo soltanto: nel vecchio testo o nella nuova formulazione?

MARCHETTI. Nella formulazione nuova, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito dunque il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 4.106.

DELFINO, *segretario:*

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concessi o locati a privati nel corso del 1994 o in data anteriore, sono corrisposti, per l'anno 1995, in due soluzioni. La prima rata, di ammontare corrispondente alla misura dovuta per il 1994, viene versata entro il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare complessivo determinato ai sensi del predetto articolo 32 della legge n. 724 del 1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo non può comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.

1-*ter*. Ai fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di mercato, i soggetti assegnatari sono tenuti a presentare all'amministrazione finanziaria una perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale, che determini l'ammontare del canone annuo dovuto sulla base di tali prezzi».

4.106 (Nuovo testo) ANGELONI, FORCIERI, MANTOVANI

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla nuova formulazione dell'emendamento 4.106, cui ha aggiunto la sua firma il senatore Marchetti.

* FARDIN, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo è favorevole perchè questa nuova formulazione risponde alle esigenze prospettate e le contempera nella misura indicata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 4.102.

FARDIN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole a questo emendamento.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 4.107, presentato dal senatore Casadei Monti e da altri senatori, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.104.

VILLONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VILLONE. Signor Presidente, intervengo soprattutto per rispondere al rappresentante del Governo che ha dato parere contrario a questo emendamento. Le norme che si intendono modificare con esso nel decreto-legge n. 41 del 1995, creano - ed è un dato non discusso - condizioni di sfavore per il mercato del libro usato rispetto al mercato del libro nuovo che ha l'IVA assolta a monte. La conseguenza è che se si mantiene ferma quella disciplina il mercato del libro usato muore perchè è un mercato debole, collaterale, spesso stagionale. Nessun libraio infatti affronterebbe l'onere più gravoso organizzativo necessario per il libro usato rispetto al libro nuovo.

Capisco le ragioni del Governo e apprezzo che il Governo intenda modificare in tempi brevi il regime, proprio perchè ha compreso che esiste un problema in merito.

Mentre dichiaro il voto favorevole a nome del mio Gruppo chiedo ai colleghi di approvare questo emendamento perchè non vorrei che, mentre il Governo provvede, il mercato del libro usato scompaia. Ritengo che la posizione del Governo dà ragione della necessità di esprimere su questo emendamento un voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.104, presentato dal senatore Villone e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 4.500 è assorbito dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 100, presentato dal relatore, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 4.5.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, nuovo testo, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.100/1, presentato dalla senatrice Briccarello e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatrice Briccarello, mi dispiace, ma devo rilevare che il suo subemendamento non è stato accolto. *(Commenti della senatrice Briccarello).*

Questo suo rimprovero è un grido di dolore, ma dal punto di vista tecnico non lo posso neanche registrare.

Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dai senatori Zaccagna e Zanetti.

È approvato.

L'emendamento 4.4, presentato dalla Commissione, è assorbito.

Ricordo che l'emendamento 4.105, presentato dai senatori Pedrizzi e D'Alì, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.106, nel nuovo testo.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOZZI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, intervengo affinchè rimanga agli atti che il parere favorevole che il Governo ha già dato sulla nuova formulazione dell'emendamento 4.106 è stato espresso in relazione al fatto che questo rappresenta un primo intervento urgente che avvia a soluzione il problema.

Naturalmente il Governo si ripromette di integrare questo intervento con tutte le ulteriori disposizioni che potranno completare questo disegno, anche per rispondere ad altre esigenze che sono state avanzate, soprattutto in questi ultimi tempi, e dare così un più completo assetto normativo alla materia.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo per una breve dichiarazione di voto.

La collega Angeloni e gli altri colleghi che hanno sottoscritto l'emendamento in votazione, al quale ho aggiunto la mia firma, hanno colto un'esigenza che si poneva con assoluta urgenza. Do atto al Governo di avere colto questa esigenza con sensibilità.

L'approvazione, che auspico da parte dell'Assemblea, di questo emendamento eliminerebbe una vera ingiustizia derivante dal comma 1 dell'articolo 32 della legge n. 724 del 1994, collegato alla legge finanziaria per il 1995, la cui applicazione determinerebbe - come notava la collega Angeloni - una vera e propria disparità di trattamento veramente notevole.

Auspico quindi che questo emendamento, così come riformulato dalla collega Ageloni, sia approvato. Una successiva riflessione sulla materia potrà consentire la predisposizione di una normativa più completa al riguardo, ma ritengo che con questo emendamento facciamo comunque fronte ad una esigenza immediata ed auspico - ripeto - che sia approvato.

PRESIDENTE. Lei, senatore Marchetti, ha pronunciato una dichiarazione di voto favorevole. Aveva pertanto ragione il senatore Salvi quando ha anticipato che lei si sarebbe espresso in questo senso.

MARCHETTI. Sì, signor Presidente, aveva ragione.

PRESIDENTE. Il senatore Salvi è sempre previdente.

ZACCAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.106, presentato dalla senatrice Angeloni e da altri senatori, nel testo riformulato dai proponenti, al quale ha aggiunto la sua firma il senatore Marchetti.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.102.

ZACCAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dal senatore Garatti.

È approvato.

Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 4.103.

ZACCAGNA. Signor Presidente, si tratta di un emendamento molto importante perchè tende a rendere giustizia alle piccole imprese creditrici dell'EFIM, che sono state veramente bistrattate in questa vicenda e che ultimamente versano in uno stato che sfiora l'insolvenza, mettendo a rischio oltre 35.000 posti di lavoro.

Dopo aver tanto discusso in quest'Aula nei mesi passati dell'EFIM, penso che sia un atto doveroso del Senato approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Sempre riferito alla vicenda dell'EFIM è stato presentato il seguente emendamento, che tende ad aggiungere un nuovo articolo dopo l'articolo 4:

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Modalità di versamento di imposte da parte di particolari categorie di imprese)

1. La sospensione del pagamento delle imposte da parte di imprese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intende operante sino al 31 dicembre 1995 e fino alla sussistenza totale o parziale del credito vantato nei confronti dell'EFIM e delle società dal medesimo ente controllate, ancorchè poste in liquidazione coatta amministrativa.

2. Il versamento delle imposte deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori di cui al comma 1, viene ad esaurirsi il credito vantato.

3. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purchè effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.0.101 CHERCHI, FORCIERI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

FORCIERI. Signor Presidente, intendo illustrare le modifiche che proponiamo all'emendamento 4.0.101 per superare il parere negativo della 5ª Commissione sul testo originario. Poichè il parere negativo della Commissione bilancio si riferiva alla impossibilità di far slittare al 1996 questi introiti senza copertura, modifico l'emendamento sostituendo la data del 31 dicembre 1995 con la data del 30 novembre 1995 e sopprimendo le parole che nel comma 1 seguono questa data.

In questo modo è possibile dare una risposta parziale ai gravi problemi delle piccole imprese ex fornitrici ed attualmente creditrici delle aziende ex EFIM. È una risposta parziale: dà alcuni mesi di tempo a queste imprese, alcuni mesi di respiro. Mi auguro che alla soluzione parziale offerta da questo emendamento segua una soluzione che veda il definitivo pagamento di quanto queste aziende devono avere da parte delle imprese ex EFIM; in caso contrario si dovrà intervenire modificando ulteriormente il termine della sospensione del pagamento.

Credo però che sarebbe un bene per tutti, per le aziende, per il bilancio dello Stato e per il nostro sistema paese complessivo se entro quella data i pagamenti dell'EFIM fossero effettuati.

Invito pertanto i colleghi ad accogliere questo emendamento; la nuova formulazione non incontra più il parere negativo della Commissione bilancio e credo che rendiamo un buon servizio non solo a queste piccole imprese, ma anche alla credibilità complessiva del nostro paese. *(Applausi dal Gruppo Progressisti-Federativo).*

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che la Commissione bilancio ha espresso sul nuovo testo dell'emendamento parere favorevole; la contrarietà è venuta a cadere a seguito della nuova formulazione proposta.

ZACCAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento 4.103 e di aggiungere la mia firma all'emendamento 4.0.101 che invito tutti i colleghi a votare.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 4.0.101, come modificato dai proponenti.

* FARDIN, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Ricordo che nel nuovo testo dell'emendamento 4.0.101 sono soppresse, al comma 1, le parole: «e fino alla sussistenza totale o parziale del credito vantato nei confronti dell'EFIM e delle società dal medesimo ente controllate, ancorchè poste in liquidazione coatta amministrativa»; è sostituito il termine: «31 dicembre 1995» con l'altro: «30 novembre 1995» e, alla fine del comma 3, è soppressa la parola: «presente» e sono aggiunte, dopo la parola: «legge», le altre: «di conversione del presente decreto».

Metto ai voti l'emendamento 4.0.101, presentato dai senatori Cherchi e Forcieri e al quale ha aggiunto la sua firma il senatore Zaccagna, nel testo modificato dai proponenti.

È approvato.

Ricordo che il seguente emendamento, tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 4, è stato ritirato:

«Art. 4-*bis*.

1. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1994 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data o comunque risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici competenti provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte al ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 31 dicembre 1994, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo».

4.0.100 (già 3.102) ZACCAGNA

Riprendiamo ora l'esame dell'emendamento 3.102 precedentemente accantonato.

ZACCAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, ribadisco all'Assemblea la convinzione che l'emendamento proposto da me e dal senatore D'Alì completi ed integri in maniera organica l'articolo 19-*bis*, ma rendendomi conto dell'importanza di questo provvedimento, e considerato soprattutto che i termini di scadenza del medesimo sono prossimi, per evitare che decada e che sia successivamente reiterato, trasformo l'emendamento nel seguente ordine del giorno, che chiedo sia messo ai voti:

«Il Senato impegna il Governo a far sì che siano adottati opportuni provvedimenti affinchè all'articolo 19-*bis* dopo il comma 4 sia aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1994 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data o comunque risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici competenti provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte al ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi al 31 dicembre 1994, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 10 aprile 1995 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo».

9.1624.200 ZACCAGNA

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno, sostitutivo dell'emendamento 3.102, presentato dal senatore Zaccagna.

* FARDIN, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CALEFFI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Lo accolgo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il parere del Governo è forse un po' sibillino.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 200, presentato dal senatore Zaccagna.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 109, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85».

È approvato.

Sui lavori del Senato

FAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FAGNI. Signor Presidente, abbiamo avuto iscritto anche questa settimana all'ordine del giorno dell'Aula il disegno di legge n. 1577 di conversione del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, che riguarda interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonchè in materia previdenziale per il personale dei servizi pubblici di trasporto. Questo delicato e difficile decreto decadrà il 30 maggio - ormai sembra certo - perchè non riusciremo entro quella data a convertirlo in legge. Chiedo che quanto meno questi decreti in scadenza - e l'8ª Commissione in particolare ne ha esaminati diversi - non vengano iscritti all'ordine del giorno delle sedute del giovedì pomeriggio, perchè questo davvero manifesta la volontà di non convertirli. *(Brusìo in Aula).*

Colgo questo momento, anche un po' distratto, per raccomandare alla Presidenza di organizzare in maniera diversa i lavori, perchè le Commissioni non sono più in grado di lavorare. La nostra Commissione, per esempio, è convocata adesso a fine Aula. Chiedo davvero che si prenda in considerazione questo problema.

PRESIDENTE. Senatrice Fagni, in ordine alla necessità di non far decadere i decreti-legge mi trova perfettamente consenziente, anche se la mole del lavoro è tale che riesce difficile provvedere a tutte le incombenze.

Quanto all'organizzazione dei lavori, credo non sia possibile fare diversamente, perchè siamo tenuti ad osservare le decisioni della Conferenza dei Capigruppo che spesso deve tenere conto delle necessità delle Commissioni, ma anche delle necessità dell'Aula.

D'altra parte, se lei chiede che siano convertiti in legge decreti in scadenza, poi non può lamentarsi che la discussione in Aula avvenga contemporaneamente o addirittura in maniera tale da posporre a tarda ora il lavoro delle Commissioni. Non si può avere, come si diceva una volta...

ALÒ. Signor Presidente, noi oltre al danno subiamo anche la beffa: dobbiamo essere presenti in Aula mentre i provvedimenti che riguardano la nostra Commissione non vengono esaminati.

PRESIDENTE. Lei ha ragione.

Una volta si diceva che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca; oggi si dice che non si può avere la siringa piena e la moglie drogata.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DELFINO, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 26 maggio 1995

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 26 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,40*).

DOTT. VICO VICENZI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 170

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

GEI, BONANSEA, NAPOLI, FRONZUTI e SILIQUINI. - «Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente i *referendum* abrogativi» (1757);

MANCINO, FOLLONI, LAURIA, BEDIN, COVIELLO e LADU. - «Tutela del lavoro casalingo» (1758);

BERSELLI, MACERATINI e PEDRIZZI. - «Provvedimenti in favore dell'uso di mezzi di trasporto a propulsione elettrica e dello sfruttamento diretto delle fonti di energia rinnovabili non inquinanti» (1759);

XIUME. - «Modifica alle norme che regolamentano l'autentica della firma» (1760);

FALQUI, CIONI, BAGNOLI e BUCCIARELLI. - «Modifica degli articoli 3 e 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 61, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative» (1761);

BAGNOLI, PAPPALARDO, MICELE, CANGELOSI, WILDE, TAPPARO, LARIZZA, BALDELLI, LOMBARDI-CERRI, CADDEO, VIGEVANI, PIETRA LENZI, SCAGLIOSO, VALLETTA e CIONI. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'ENEL» (1762);

MANARA e ROBUSTI. - «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali» (1763).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Gubbini ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1672.

Il senatore Orlando ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1754.

Il senatore Carella ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1534.

Affari assegnati

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento sono stati deferiti alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) gli affari concernenti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di pozzi e di occupazione di spazi e passi carrabili.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, trasmissione e deferimento

Con lettera in data 16 maggio 1995, pervenuta il successivo 25 maggio, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti relativi alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Carlo Fracanzani, nella sua qualità di Ministro delle partecipazioni statali *protempore* (*Doc.* IV-*bis*, n. 18).

Tali atti sono stati inviati in data odierna alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale e dell'articolo 135-*bis*, comma 1, del Regolamento.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Maceratini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00663, dei senatori Martelli ed altri.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 38.

Mozioni

MACERATINI, BAIOLETTI, BATTAGLIA, BECCHELLI, BERSELLI, BEVILACQUA, BUCCIERO, CASILLO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, GRIPPALDI, GUARRA, LISI, MAGLIOCCHETTI, MAGLIOZZI, MAIORCA, MARINELLI, MARTELLI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLINARI, MOLTISANTI, MONTELEONE, MULAS, NATALI, PACE, PEDRIZZI, PONTONE, PORCARI, POZZO, PRESTI, RAGNO, RAMPONI, RECCIA, SCALONE, SIGNORELLI, SPECCHIA, SQUITIERI, TURINI, VEVANTE SCIOLETTI, XIUMÈ. - Il Senato,

considerate con preoccupazione le critiche rivolte alle dichiarazioni rese, su quanto da lui compiuto nel legittimo esercizio dei suoi poteri, dal Ministro Guardasigilli nell'Aula del Senato il giorno 11 maggio 1995 e considerati gli echi di stampa relativi al contrasto di opinioni sull'operato del *pool* di magistrati di Milano;

preso atto dello stato di grave crisi della giustizia penale e civile che determina profondo disagio negli operatori del settore e sta alla base della sostanziale sfiducia che i cittadini manifestano nei confronti di una amministrazione inefficiente della giustizia;

ritenuto che restano merito storico indiscutibile dei magistrati di Milano le azioni di contrasto verso tutte le forme di illegalità che avevano avvelenato il quadro politico nazionale e che l'esigenza di trasparenza dell'azione dei pubblici poteri, sorta con le indagini milanesi, deve conservare il suo fondamentale valore di indirizzo;

considerato altresì che le stesse esigenze di ripristino della legalità che hanno informato le encomiabili azioni della magistratura italiana in questi anni debbono informare, nel più assoluto rispetto della legalità in tutti i suoi aspetti, l'esercizio dei poteri di tutte le pubbliche autorità, nessuna esclusa;

considerato che, in questa visione, sia l'esercizio dell'azione penale che dell'azione disciplinare, entrambe di rango costituzionale, non possono costituire affermazione preventiva di responsabilità nei confronti di chicchessia e debbono essere accettate come fisiologiche manifestazioni del corretto funzionamento dell'ordinamento giuridico da verificare nelle competenti sedi di giudizio;

ritenuto infine che in queste condizioni appare improponibile, anche dal punto di vista costituzionale, ogni invito al Governo mirante a confondere ciò che appartiene alla collegialità del vertice del potere esecutivo con ciò che attiene alle esclusive funzioni del Ministro di grazia e giustizia,

invita il Governo ad operare per assicurare una «normale» amministrazione della giustizia garantendo, oltre che l'inizio, la rapida celebrazione dei processi, impegnando a tal fine ogni opportuna risorsa e restituendo ad un clima di necessaria serenità, nel più rigoroso rispetto della Costituzione, i rapporti tra i poteri e gli organi dello Stato.

(1-00086)

CUFFÀRO, PAROLA, MANZI, DIONISI, D'ALESSANDRO PRISCO, SARTORI, CARCARINO, ORLANDO, ALÒ. - *Il Senato,*

considerato che attraverso ricorsi promossi contro l'esistenza del comune di Boville istituito con la legge della regione Lazio n. 56 del 1993 si è impedita l'elezione degli organi di Governo del nuovo comune;

accertato che l'obiezione di incostituzionalità sollevata presso la Corte costituzionale riguardante la legge regionale del Lazio n. 19 del 1980 - così come interpretata dalla legge regionale n. 49 del 1987 - è stata respinta come irrilevante dalla Corte con sentenza 30 dicembre 1994, n. 46, e che il recente reiterato accoglimento da parte del TAR «di una domanda incidentale di sospensiva limitatamente alla indizione dei comizi elettorali sino ad una nuova pronuncia della Corte costituzionale» basata su un presupposto inesistente e comunque non specificato di mutate situazioni di fatto non è giustificato e si traduce in un grave blocco delle attività amministrative del comune di Boville istituito per distacco di alcune frazioni dal comune di Marino e con un danno anche per quest'ultimo comune, sottoposto da lungo tempo ad una gestione commissariale;

rilevato che non rientra nei poteri del TAR impedire l'esercizio della sovranità popolare ed il voto e nemmeno l'esercizio del potere legislativo regionale;

constatato che l'atteggiamento sin qui mantenuto nell'intera vicenda dalla prefettura di Roma e dallo stesso Ministero dell'interno ha creato, con omissioni e decisioni fuori dall'osservanza delle norme vigenti in materia di nomina dei commissari prefettizi, ostacoli allo svolgimento corretto della vita amministrativa dei due comuni e ha favorito il rinvio delle consultazioni elettorali;

rilevato che questo comportamento, che viola gravemente la legge n. 142 del 1990 che prevede che le gestioni commissariali non possano superare il limite massimo di 180 giorni, ha arrecato grave pregiudizio alle popolazioni interessate ed all'ordinato svolgimento delle funzioni amministrative dei due comuni,

impegna il Governo ad attivarsi affinchè siano tenute con ogni sollecitudine e comunque non oltre il 30 giugno 1995 le consultazioni amministrative per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale rispettivamente a Boville ed a Marino.

(1-00087)

Interpellanze

SALVATO, MARCHETTI, TRIPODI, CAPONI, BERGONZI, DIONISI, CRIPPA, CARCARINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che la recrudescenza del fenomeno dei sequestri di persona in Sardegna ha assunto aspetti di particolare gravità ed ha attualizzato una situazione di emergenza che consegna nelle mani delle organizzazioni criminali quattro ostaggi;

che dal dicembre 1994 ad oggi, in meno di sei mesi, Giuseppe Vinci, Giuseppe Sircana, Vanna Licheri Leone e Ferruccio Checchi sono le vittime di episodi delinquenziali che si sono verificati in diverse aree geografiche del centro e del nord della Sardegna;

che il controllo del territorio da parte delle forze armate appare un intervento dimostrativo, piuttosto che capace di incidere realmente nella prevenzione materiale dei sequestri di persona o nella attività investigativa su di essi, posto che in nessuno di questi recenti casi di rapimento l'intervento delle forze di pubblica sicurezza, di reparti dell'Esercito o di nuclei speciali è valso a ritrovare gli ostaggi, a ridare loro la libertà o a sgominare le bande dei sequestratori;

che il grave fenomeno dei sequestri di persona in Sardegna si presenta con caratteristiche peculiari che lo rendono non assimilabile ad altre forme di criminalità organizzata non solo nelle sue manifestazioni esteriori, ma anche nelle sue origini sociali e culturali;

che in questo contesto le comunità locali, soprattutto quelle dei centri montani e dei piccoli paesi, vivono in una situazione di costante disagio e di isolamento che acuisce gli effetti e le conseguenze della crisi economica e sociale;

che il necessario potenziamento di mezzi, uomini e apparati delle forze di pubblica sicurezza non può rappresentare un richiamo occasionale e una soluzione improvvisata delle situazioni di emergenza che, come nel caso di questi giorni, vengano a prodursi fuori da

una strategia programmata di interventi di sviluppo, di sicurezza e di prevenzione che spetta allo Stato garantire;

che l'invio di consistenti contingenti di truppe sul territorio sardo, combinandosi con la presenza di numerose basi militari italiane e straniere, rende compiuta una militarizzazione del territorio di quella regione, realizzando una grave limitazione di sovranità della comunità locale,

si chiede di sapere se non si ritenga:

di predisporre un organico piano di interventi che, avendo come obiettivo la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, preveda l'adozione di provvedimenti di sicura applicazione tali da garantire la presenza costante, il potenziamento, il coordinamento e la funzionalità degli apparati di controllo e delle forze di pubblica sicurezza, anche in rapporto alla particolare conformazione geografica del territorio, il loro insediamento sociale e la riconoscibilità del ruolo istituzionale che esse svolgono, evitando il ricorso a misure eccezionali (quali l'intervento dell'Esercito) che non rispondono alle finalità repressive del fenomeno dei sequestri e che acuirebbero le reazioni di rifiuto e di disagio da parte delle popolazioni locali;

di rivedere il quadro legislativo che definisce le norme relative ai controlli patrimoniali e al blocco dei beni dei familiari delle persone sequestrate; allo scopo di stroncare la nuova ondata e la crescita dei sequestri di persona è indispensabile l'indagine sugli arricchimenti facili, sulle tecniche e le modalità del riciclaggio, sui collegamenti che si stanno innestando tra il sequestro inteso come modalità tradizionale della delinquenza in Sardegna e le nuove e ancor più pericolose forme della criminalità moderna e metropolitana, come il traffico di droga e le infiltrazioni mafiose;

di rinunciare a inutili esibizioni di forza pubblica che rischiano di compromettere le possibilità di uno sviluppo autopromosso della regione sarda, invece di contribuire alla sconfitta dell'impresa criminale dei sequestri di persona;

di programmare un piano di interventi a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo che aggredisca le strozzature economiche e infrastrutturali che stanno alla base del disagio sociale e del malessere e che impediscono l'evoluzione della coscienza civile e della cultura della solidarietà.

(2-00268)

TAMPONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - In relazione alla grave situazione dell'ordine pubblico in Sardegna;

considerato:

che questo efferato delitto oramai coinvolge ben quattro persone che sono nelle mani dei sequestratori;

che il momento delle analisi fatte da tanti cittadini non può sostituire il momento dell'azione, prevenzione e repressione di questo fenomeno;

che delle osservazioni di alcuni opinionisti e conduttori di seguite trasmissioni televisive appaiono superficiali ed in certi casi paradossali e stupefacenti e non possono assolutamente distogliere la prioritaria urgenza di un tempestivo intervento dello Stato;

che la tutela della dignità delle persone ostaggio di questi delinquenti, delle loro famiglie, della loro comunità, delle loro imprese richiede azioni rapide e concrete da parte dello Stato;

che in questo senso è da valutare positivamente l'invio in Sardegna del battaglione speciale dei paracadutisti dei carabinieri,

in attesa di definire un piano organico e straordinario di intervento contro questa piaga, si chiede di sapere:

se non sia il caso di discutere con urgenza nelle sedi competenti l'opportunità di ripetere anche quest'anno la positiva esperienza dell'utilizzo in Sardegna dell'esercito, come fu quella denominata «Forza Paris». Sembra allo scrivente e certo all'opinione pubblica della Sardegna che quell'esperienza sia stata certamente positiva per l'azione svolta, per la presenza in particolari territori della nostra isola e per l'efficace azione di prevenzione dei delitti contro le persone e le cose che si ebbe in quel periodo, ottenendo il risultato che non vi furono, durante quella presenza, sequestri di persona.

L'estate si avvicina e con essa il periodo di maggior afflusso turistico nella nostra isola e l'immagine della Sardegna in cui il pericolo dei sequestri è considerato ordinario può allontanare tante opportunità di reddito per la nostra economia, così come ingenera una psicosi di pericolosa esposizione ai rischi di sequestri da parte di tanti operatori economici della nostra terra, che certamente contribuiscono doverosamente e concretamente alla nostra comunità, e questa non può essere lasciata in balìa di un manipolo di sequestratori. Certamente questi ultimi non si lasceranno intimorire nè convincere ad altro comportamento da dibattiti, manifestazioni e quanto altro una società civile come la nostra può mettere in campo, essendo in mano allo Stato i soli interventi che urgentemente possono contrastare efficacemente questo mostruoso degrado.

(2-00269)

Interrogazioni

DE CORATO. - *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea.* - (*Già* 4-04241)

(3-00668)

TRIPODI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che allarme ed inquietudine ha suscitato la notizia secondo la quale i processi pendenti presso il tribunale e la corte d'assise di Palmi (Reggio Calabria) rischiano di non poter essere celebrati per la carenza di magistrati, resa più drammatica a seguito dell'ingiustificata ed irresponsabile decisione presa dal Ministero di grazia e giustizia di accettare l'anticipato possesso conseguente al trasferimento al tribunale di Messina del giudice Caterina Mangano;

che il trasferimento anticipato mette in ginocchio l'attività giudiziaria negli uffici di Palmi in quanto il magistrato Mangano, oltre ad operare presso la sezione penale, era anche giudice *a latere* in corte d'assise;

che gravissimo è stato il comportamento del Ministero di rifiutare la pressante e motivata richiesta avanzata dai responsabili degli uffici di Palmi diretta a differire a luglio il trasferimento del giudice Mangano per scongiurare il blocco dei processi e consentire a pericolosi detenuti di riacquistare la libertà per decorrenza dei termini di carcerazione preventiva;

che il comportamento del Ministero conferma il graduale disimpegno del Governo nella lotta alla criminalità mafiosa,

l'interrogante chiede di conoscere le motivazioni che hanno indotto il Ministero a non preoccuparsi delle conseguenze gravissime che il trasferimento anticipato del giudice Mangano provocherà in una realtà ad alto rischio mafioso.

(3-00669)

CHERCHI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che in data 15 maggio 1995 il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro in indirizzo ha approvato il «Piano triennale 1993-1995 per il comparto dell'alluminio ex EFIM»;

che il commissario liquidatore ha avviato le procedure per la cessione delle aziende del comparto;

che nessuna informazione è stata data alle organizzazioni dei lavoratori e alle istituzioni locali in ordine al contenuto del piano, alle misure adottate o da adottare per assicurare le prospettive industriali e occupazionali delle aziende del settore, alla sistemazione delle passività pregresse e alla definizione delle condizioni di fornitura della energia in un arco temporale medio-lungo,

l'interrogante chiede di conoscere:

le ragioni per le quali un piano industriale per il triennio 1993-1995 è stato approvato in data 17 maggio 1995 e, in particolare, se detta approvazione costituisca un atto meramente formale propedeutico alla cessione delle aziende;

i contenuti del piano nonchè una valutazione del Ministro sul fatto che i presupposti dello stesso, come giudicati dagli estensori, siano stati nettamente smentiti dalla evoluzione del mercato;

le iniziative assunte dal Ministro dell'industria per la definizione, anche in sede comunitaria, di stabili condizioni di fornitura dell'energia elettrica compatibili con la situazione media dell'Unione europea;

se non si intenda dare le più ampie assicurazioni che la privatizzazione del comparto assumerà come obiettivi preminenti le prospettive industriali e la tutela dei più ampi livelli occupazionali;

se non si intenda assicurare che, prima di procedere alla pubblicazione dei bandi per la presentazione delle domande da parte dei potenziali acquirenti, verranno sentite le organizzazioni sindacali e le regioni interessate.

(3-00670)

CHERCHI, DANIELE GALDI, BALDELLI. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per conoscere:

quali interventi intenda adottare perchè vengano rispettate le disposizioni legislative in ordine alla rivalutazione con cadenza annuale delle rendite agli invalidi del lavoro;

quali interventi intenda adottare perchè gli invalidi del lavoro, che ne abbiano specifica necessità, possano usufruire, nella stagione in corso, di soggiorni climatici.

(3-00671)

CHERCHI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso che la crescita dell'inflazione richiede interventi anche dal lato del monitoraggio dei prezzi al fine di verificare che gli incrementi siano sempre ed effettivamente giustificati dalla oggettiva evoluzione del costo dei fattori, contrastando gli eventuali fenomeni speculativi, l'interrogante chiede di conoscere:

le valutazioni del Governo sulle cause che hanno determinato l'evoluzione al rialzo dei prezzi all'ingrosso e al consumo;

se il Ministro in indirizzo escluda componenti speculative nell'incremento dei prezzi e, ove se ne ravvisasse la necessità, quali interventi dissuasivi ritenga che possano essere attuati anche da parte dell'Autorità antitrust.

(3-00672)

CADDEO. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che nel piano decennale dell'ANAS tra le priorità per la viabilità statale della Sardegna è stato inserito l'adeguamento della strada statale n. 128 per il quale nel piano triennale 1994-1996 è stato stanziato un finanziamento di 60 miliardi;

che l'intervento è teso a modernizzare un tracciato stradale difficile e tortuoso ma di grande rilevanza economica e sociale perchè costituisce il cosiddetto «itinerario centrale sardo» che dovrà essere in grado di far uscire dall'isolamento le popolazioni dei comuni di zone svantaggiate come la Trexenta, il Sarcidano e il Nuorese;

che l'intervento è lungamente atteso e rivendicato dalle amministrazioni locali e dalle forze economiche e sociali che lo vedono come un'occasione di riscatto per cui si sono a lungo mobilitate;

che pur essendo a metà del triennio 1994-96 non è stata neppure avviata l'attività di progettazione e si intravedono seri rischi di non utilizzare il finanziamento già stanziato;

che tutto ciò è dovuto alle condizioni in cui è stato lasciato il compartimento dell'ANAS di Cagliari che non può provvedere alla progettazione con le proprie strutture organizzative che presentano macroscopiche carenze, tra cui un capo compartimento a tempo parziale, l'assenza di figure dirigenziali ed una drammatica insufficienza di personale tecnico,

che la situazione è stata ripetutamente segnalata senza che finora sia stato assunto alcun provvedimento, per cui si aggrava il rischio che cospicui finanziamenti vengano dirottati per realizzare opere in altre realtà;

che il compartimento di Cagliari ha recentemente chiesto alla direzione generale dell'ANAS l'autorizzazione a stipulare una convenzione con l'Università di Cagliari per avere una consulenza relativa alle definizioni del tracciato della strada statale n. 128 e delle connessioni con l'itinerario trasversale «Oristano-Arbatax»;

che la mancata soluzione di questo problema creerebbe un danno enorme alla Sardegna ed in modo particolare ad alcuni suoi territori come la Trexenta, il Sarcidano ed il Nuorese che sono tra i più svantaggiati,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere sia per sbloccare la paralisi del compartimento di Cagliari sia per avviare la progettazione e la realizzazione della strada statale n. 128.

(3-00673)

BERTONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la lunghissima astensione degli avvocati da tutte le udienze ha provocato danni ulteriori al funzionamento già faticoso della giustizia;

che a parere dei consigli dell'ordine forense i giudici sarebbero stati tenuti a rinviare le cause civili, anche nei casi in cui soltanto uno dei difensori fosse assente, in quanto aderente alle manifestazioni di protesta;

che al contrario - secondo l'ordinamento vigente - l'impedimento dei difensori per qualsiasi ragione non vieta la trattazione delle cause civili;

che perciò, in assenza di entrambi i difensori, le cause avrebbero dovuto essere cancellate dal ruolo e, in assenza di uno dei difensori, potevano essere regolarmente trattate;

che però soltanto alcuni giudici si sono attenuti alla regola suddetta e che invece, per mancanza di precise direttive sul punto da parte dei dirigenti degli uffici e del Ministero della giustizia, la stragrande maggioranza delle cause sono state rinviate con grave danno anche per gli avvocati che non intendevano partecipare all'astensione,

si chiede di conoscere:

le ragioni per le quali non siano stati adottati gli opportuni provvedimenti per permettere che le cause civili, malgrado l'astensione, fossero comunque trattate;

se e quali iniziative, eventualmente anche di carattere normativo, si intenda assumere per evitare che in futuro le astensioni degli avvocati possano essere di grave pregiudizio al funzionamento della giustizia, così come è avvenuto in questa e in passate occasioni.

(3-00674)

SPECCHIA, GRIPPALDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che in data 11 maggio 1995 è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il decreto-legge n. 162, recante «Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti»;

che tale decreto-legge costituisce l'ulteriore reiterazione, nella forma della normazione d'urgenza, di un apparato normativo presente ormai da oltre un anno nell'ordinamento;

che all'articolo 5, comma 5, lettera *a)*, di tale decreto-legge si condiziona l'attività di riutilizzo dei residui non tossici o nocivi secondo procedure agevolate alla definizione «per ciascun tipo di attività» delle «norme generali che fissano... la quantità... dei residui...», ed allo stesso articolo, stesso comma, lettera *b)*, si richiede che le prescrizioni necessarie al riutilizzo dei residui senza pregiudizio per la salute dell'uomo siano definite «in relazione ai tipi o alle quantità dei residui...»;

che l'introduzione del riferimento alla quantità di residui, che in apparenza potrebbe sembrare un passaggio importante ai fini di una migliore definizione delle procedure, le rende in effetti impraticabili, vanificando così lo spirito del provvedimento e la sua possibilità di applicazione; ciò a causa delle difficoltà che comporterebbe la definizione di tali quantità, la loro ripartizione tra soggetti interessati ed il notevole impegno per l'attuazione dei controlli;

che le conseguenze di tale aggiunta sono di estrema gravità in quanto tale parametro dovrebbe essere presente nell'ambito dei decreti interministeriali di cui all'articolo 5, comma 1, che individuano i residui che possono fruire nel regime agevolato delle comunicazioni in luogo delle autorizzazioni;

che, poichè tale parametro è stato inserito all'improvviso, in nessuno dei decreti suddetti, a cominciare dal decreto ministeriale 5 settembre 1994 richiamato all'articolo 5, comma 1, compare il parametro delle quantità;

che dal combinato disposto dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 5 anche la presenza di tale parametro è condizione necessaria per ammettere i residui individuati alle procedure agevolate dell'articolo 5 (comunicazione) e che l'assenza di tale parametro inficia la validità dei decreti interministeriali stessi e quindi tutti i residui contemplati in detti decreti diventano all'improvviso (sino a quando verrà fissato per ciascuno di essi il parametro della quantità) soggetti alla disciplina più restrittiva dei rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982 e necessità di autorizzazione nominativa in luogo della semplice comunicazione);

che ciò significa il blocco totale di tutte le attività di riutilizzo che oggi rappresentano il 50 per cento delle materie impiegate in processi produttivi;

che gli utenti interessati sono 2.800.000 agricoltori, 1.500.000 artigiani e 1.700.000 commercianti, 200.000 imprese produttive che dall'oggi al domani vedono diventare rifiuti le sostanze che per un anno e mezzo erano residui utilizzati come materie prime;

che la situazione è ancora più grave ove si consideri che tutti questi soggetti, confidando nella precedente disciplina, cambiata dall'oggi al domani, hanno già effettuato le comunicazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge e quindi con ciò, applicandosi ora all'improvviso la normativa sui rifiuti (autorizzazione preventiva), si sono in pratica autodenunciati anche al fine dell'irrogazione delle sanzioni penali (oltre che amministrative) previste dalle norme sui rifiuti (decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982);

considerato che, fatto gravissimo, risulterebbe inoltre che il verbale del Consiglio dei ministri nel corso del quale il provvedimento è

stato adottato riporti una formulazione diversa, nella quale il concetto di quantità non compare,

si chiede di conoscere:

se corrisponda a verità che il decreto-legge pubblicato e ad oggi in vigore differisca nelle parti indicate da quello approvato dal Consiglio dei ministri e risultante dal relativo verbale;

se risulti che in proposito sia in corso una vivace polemica tra i Ministeri dell'ambiente e dell'industria su quale dei due Ministeri avrebbe alterato il testo dello schema del decreto-legge dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e su eventuali manomissioni dei supporti magnetici;

se il Governo abbia acquisito la cognizione che il decreto, nella formulazione pubblicata, rende nella sostanza illecita ogni attività di riutilizzo dei residui, bloccando un processo che, per il sistema Italia, determina un risparmio totale stimato in circa 40.000 miliardi;

se tra i motivi che hanno determinato la nuova formulazione sia da comprendersi l'ostilità pregiudiziale che la Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente ha sempre avuto verso ogni ipotesi di riuso dei residui;

se tale ostilità derivi da eventuali interessi personali di dirigenti dello stesso ufficio in numerose attività di smaltimento, secondo quanto è stato affermato ripetutamente da organi di stampa ed in sedi istituzionali;

quali provvedimenti il Governo, nelle persone dei Ministri interrogati, intenda adottare per porre rimedio alla grave scorrettezza della difformità tra il testo del provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri e quello pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*;

se non intenda, in particolare, approvare un urgente decreto-legge che elimini il concetto di quantità, e ciò anche per evitare danni ingenti a milioni di operatori e per assicurare la certezza del diritto;

se non ritenga di accertare le responsabilità;

se, infine, non reputi doveroso ed urgente segnalare l'accaduto alla magistratura.

(3-00675)

MULAS. - *Al Ministro della sanità.* - (*Già* 4-04026)

(3-00676)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GALLO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - (*Già* 3-00650)

(4-04466)

SERENA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'articolo 12 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, prevedendo in via prioritaria il reclutamento del personale dipendente dei comuni, in servizio presso gli uffici di conciliazione, per la copertura degli organici del personale amministrativo degli istituendi uffici del giudice di pace, vuole essere un giusto riconoscimento alla professionalità di chi da anni svolge

il proprio lavoro con zelo a fianco della tradizionale figura del giudice conciliatore;

che i decreti ministeriali 14 maggio 1992 e 17 marzo 1993, stabilendo rispettivamente le modalità di reperimento del personale degli uffici di conciliazione e la determinazione degli organici del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace, precludono ai dipendenti comunali che da anni svolgono le mansioni di cancelliere negli uffici di conciliazione la possibilità di godere del beneficio di legge di cui sopra, riservando in sede nazionale solo 105 posti della settima qualifica funzionale per gli uffici amministrativi del giudice di pace rispetto agli 840 posti riservati a chi ha l'ottava qualifica e ai 1.495 riservati a chi ha la sesta qualifica funzionale con evidente disparità di trattamento tra i titolari delle tre diverse qualifiche funzionali,

l'interrogante chiede di sapere se, con la predisposizione di idonei strumenti normativi, si possa porre rimedio alle carenze riscontrate nei provvedimenti dei Ministri di grazia e giustizia dei Governi precedenti al Governo Berlusconi, ripristinando i diritti e le legittime aspettative di una categoria di lavoratori dotati della migliore competenza per lo svolgimento di un tal genere di mansioni.

(4-04467)

DIONISI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il settimanale «Il Mondo» nel numero 8/95 riporta a pagina 29 le affermazioni del medico coordinatore del comitato di trasparenza dell'ENPAM (Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici), secondo cui la gestione di tale ente sarebbe caratterizzata sia da «sprechi (...) su cui sta indagando la Corte dei conti» che dalla volontà del presidente Eolo Parodi e del nuovo vertice di «passare un colpo di spugna sulle magagne che ancora ci sono del periodo De Lorenzo»; l'articolo prosegue riferendo di come non si sia «provveduto, come richiesto dalla Corte dei conti, allo scioglimento di dieci società immobiliari» continuando «ad essere gestiti fuori dal bilancio pubblico 1.200 miliardi»;

che, in realtà, la Corte dei conti in più occasioni ha censurato l'ENPAM per le operazioni immobiliari effettuate acquisendo società senza provvedere subito dopo al loro scioglimento: in tal modo infatti si trasferiva una parte cospicua del valore patrimoniale dell'ente (destinato a produrre reddito per le pensioni dei medici) in un ambito privatistico e quindi fuori dalle regole e dalle garanzie del controllo pubblico; ne derivava, ad esempio, una grossa discrezionalità nell'affidamento di appalti di manutenzione;

che l'articolo citato riferisce inoltre che di tali società non sono state fatte certificazioni di bilancio; ci si riferisce verosimilmente alle richieste avanzate da più parti (ad esempio dal presidente dell'ordine dei medici di Milano nella riunione del consiglio nazionale dell'ENPAM del 1° luglio 1994) tendenti ad ottenere una revisione contabile da effettuarsi da parte di soggetto esterno viste le note vicende che hanno caratterizzato il lungo periodo della gestione De Lorenzo;

che amministratore unico della maggior parte delle suddette società risulta essere Ambrogio Pompeo: questi, già dirigente dal 1987 dell'area del patrimonio ENPAM, venne designato a ricoprire l'attuale

ruolo di direttore generale nell'agosto 1990, a seguito di una singolare e contestata procedura con la quale fu frettolosamente annullato un bando pubblico di concorso già pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*;

che fanno parte del collegio sindacale della maggior parte di tali società alcuni dipendenti dell'ENPAM: Leonardo Zorgoli, Stefano Margheritelli, Roberto Roseti; il singolare criterio scelto per tali designazioni fu esplicitamente affermato da Ambrogio Pompeo il 6 maggio 1994 nella riunione del comitato direttivo: funzionari dell'ente scelti tra quelli che sono incaricati di seguire la gestione delle società; è questo un chiaro esempio di controllori di se stessi;

che tali società, seppure gestite al di fuori dei «lacci e lacciuoli» di cui ci si vuole liberare per poter gestire tutto il patrimonio privatisticamente, hanno un rendiconto modesto: il rapporto tra investimenti immobiliari e redditività è scadente; molte espongono disavanzo d'esercizio e l'ente è stato più volte tenuto ad appianare i conti ricapitalizzandole; una di queste, l'ultima in ordine di acquisizione, è stata rifinanziata fino ad oggi ben tre volte;

che la maggior parte delle società immobiliari dell'ENPAM provengono dal costruttore Salvatore Ligresti e le procedure di acquisizione sono state, negli anni, non prive di risvolti inquietanti; per lo più si è trattato di transazioni in cui si acquistavano immobili a conguaglio dei debiti accumulati nel tempo dal Ligresti, gestore moroso di molti alberghi di proprietà dell'ENPAM;

che l'ultima società (anche questa facente capo al gruppo Ligresti), acquistata nel 1990 pochi mesi dopo la nomina a direttore generale di Ambrogio Pompeo, aveva addirittura ricevuto dall'ENPAM nel 1988 un mutuo di 70 miliardi; anche questo debito non era stato onorato alla scadenza e l'ente era stato messo nella condizione di dover accettare la transazione: acquisto di immobili in sconto debiti,

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda al vero che la procura della Corte dei conti avrebbe aperto più di una vertenza sulla gestione del patrimonio ENPAM e che una di queste avrebbe come oggetto le presunte responsabilità del direttore generale Ambrogio Pompeo nelle vicende collegate alla ultima società acquisita;

come mai la Corte dei conti – sezione controllo enti – non abbia ancora consegnato al Parlamento nessuna relazione sulla gestione dell'ENPAM, visto che l'ultima risale al periodo 1987-1988;

quali iniziative abbiano assunto i rappresentanti dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, che pare siedano nel consiglio direttivo dell'ENPAM, per garantire trasparenza riguardo alla passata e presente gestione.

(4-04468)

DI MAIO. – *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che la composizione della corte di disciplina per i procedimenti riguardanti i docenti universitari è regolata dall'articolo 10, comma 8, della legge 19 novembre 1990, n. 341, che prevede la presenza di due ordinari, di due associati e di due ricercatori quando si procede nei confronti di un ricercatore;

che tale disposizione non è stata mai applicata e quindi l'attuale corte di disciplina giudica i ricercatori senza che di essa facciano parte ricercatori;

che ciò, oltre ad essere in contrasto con la legge vigente, confligge con il principio che vuole presenti nelle corti di disciplina nel pubblico impiego i rappresentanti della categoria cui appartiene il lavoratore contro cui si procede;

che l'assenza dei ricercatori dalla corte di disciplina rischia di non garantire pienamente i ricercatori contro cui si procede specie quando l'infrazione disciplinare che viene ad essi contestata vede coinvolti docenti di fascia superiore;

che dell'attuale corte di disciplina fanno parte anche professori che sono membri del Consiglio universitario nazionale non in qualità di rappresentanti dei professori e che l'articolo 2 della legge n. 31 del 1971 prevede che possano fare parte della corte di disciplina solo i rappresentanti dei professori;

che l'attuale corte di disciplina non mantiene sempre la stessa composizione quando per uno stesso caso svolge più sedute,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda operare con urgenza:

per assicurare la legalità della composizione della corte di disciplina evitando in particolare che della corte facciano parte coloro che non ne hanno diritto;

per garantire il regolare funzionamento della corte stessa.

(4-04469)

PINTO. - *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* - Premesso:

che per disposizione del direttore generale *pro tempore* del Ministero per i beni culturali ed ambientali, provvedimento vivamente sollecitato dal sottoscritto anche con specifica interrogazione parlamentare nel 1988, un prezioso ciborio bronzeo attribuito a Jacopo del Duca, allievo di Michelangelo, venne trasferito dal museo di Capodimonte alla Certosa di Padula dove ha richiamato e richiama eccezionale interesse di innumerevoli visitatori;

che l'importante manufatto, unico superstite dell'arredo della Certosa, ha trovato finalmente adeguata e degna collocazione, tornando, dopo molte traversie, nella sua naturale sede poichè già nel secolo XVIII risultava esposto sull'altare della sagrestia come da ampia ed ineccepibile documentazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia vero che la soprintendenza ai beni architettonici, artistici e storici di Napoli rivendichi insistentemente presso gli organi ministeriali la proprietà al museo napoletano di Capodimonte di tale ciborio chiedendone un nuovo trasferimento da Padula, in contraddizione con quanto già disposto nel 1988, suscitando così preoccupazione nel settore culturale, negli ambienti pubblici e nei cittadini;

quali siano le motivazioni di tale pretesa che appare del tutto ingiustificata e volta a privare la Certosa di Padula di un oggetto che appartiene alla cultura ed alle tradizioni locali;

se non si intenda intervenire per porre fine ad una mortificante diatriba sull'affidamento di un bene, il ciborio bronzeo, che, pur sempre di proprietà del demanio dello Stato, ha finalmente trovato nella Certosa di San Lorenzo la conferma della sua originaria collocazione e una valenza di spessore iconologico e spirituale, oltretutto non completamente avvertibile nel caso di un suo trasferimento nell'ambito del museo napoletano.

(4-04470)

XIUMÉ. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che lo statuto dei lavoratori prevede che, in caso di malattia, al datore di lavoro debba essere comunicata solo la prognosi mentre le notizie diagnostiche debbano essere comunicate esclusivamente all'organismo sanitario demandato al controllo;

che analoghe disposizioni sono contenute in tutti i contratti collettivi di lavoro sia privati che relativi ai pubblici dipendenti;

che, nei fatti, dette norme vengono disattese e che, addirittura, sembra siano sconosciute alla maggior parte degli operatori sanitari e dei datori di lavoro;

che nel comparto della sanità la confusione è ancora maggiore vista la coincidenza del datore di lavoro con l'organismo cui viene demandata la funzione di controllo;

che diverse direttive contrastano con le succitate norme come ad esempio quelle che regolano la cosiddetta «causa di servizio» per la quale a volte succede che le diagnosi dei lavoratori compaiano in atti esposti al pubblico,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, ciascuno per la parte di propria competenza, abbiano in animo di attuare un definitivo atto per porre chiarezza su tutta la normativa in argomento e sulla corretta applicazione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, della stessa.

(4-04471)

VALLETTA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che la legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, istituisce una indennità di frequenza per gli invalidi minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle competenti commissioni mediche difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età;

che all'articolo 3, comma 1, tale legge recita che l'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso ed «è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero»;

che un minore costretto in ospedale perchè trapiantato di midollo in quanto affetto da leucemia, ai sensi del suddetto articolo di legge, non ha diritto a tale indennità sia pure della esigua somma mensile di lire 347.600,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda provvedere a risolvere tale anomalia visto che il minore, in tal caso, ha bisogno di tanti supporti che non sono solo quelli medico-ospedalieri.

(4-04472)

CAVITELLI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università, ha limitato all'anno accademico 1994-1995 il contributo suppletivo del 30 per cento sulle tasse universitarie, *ex* articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, destinato alle regioni per interventi a favore del diritto allo studio universitario, eliminando la sua vigenza per l'anno 1995-1996 prevista da precedenti stesure;

che tale limitazione è presente nel testo licenziato dall'Aula del Senato;

che eventuali emendamenti approvati dalla Camera dei deputati comporterebbero prevedibilmente la decadenza del più volte reiterato provvedimento;

che, di conseguenza, si auspicherebbe l'approvazione del medesimo testo licenziato al Senato;

che non si può non esprimere la gravissima preoccupazione per la situazione che verrebbe a crearsi nel settore per il prossimo anno accademico in seguito al mancato mantenimento del contributo suppletivo anche per il 1995-1996, come in origine,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare un ulteriore provvedimento di decretazione d'urgenza per ripristinare il contributo suppletivo per l'anno accademico 1995-1996, al fine di consentire che le regioni possano confermare e mantenere gli impegni previsti per il diritto allo studio universitario, in particolare quelli per pagamenti di borse di studio.

(4-04473)

CAPONE. - *Al Ministro della sanità e al Ministro senza portafoglio per la famiglia e la solidarietà sociale.* - Premesso:

che la figura dello psicomotricista opera di fatto in numerosi servizi socio-sanitari ed è menzionata nel contratto nazionale di lavoro per il personale sanitario non medico dell'area sanitaria privata (siglato a Roma il 9 novembre 1987);

che i piani socio-sanitari adottati in alcune regioni, tra cui la Lombardia ed il Veneto, prevedono la figura professionale dello psicomotricista;

che l'importanza dell'approccio psicomotorio è rivelata dall'istituzione presso numerose università di scuola diretta a fini speciali per «terapisti della neuropsicomotricità dell'età evolutiva»;

che il Ministro della sanità ha emanato in data 14 settembre 1994 un regolamento nel quale si conferisce al fisioterapista la facoltà di integrare la formazione di base con la specializzazione in psicomotricità cancellando di fatto la figura dello psicomotricista come professionista dotato di autonome competenze e specificità;

che, in conseguenza di tale regolamento, alcuni psicomotricisti assunti nelle ex USL sono oggi delegittimati all'esercizio delle proprie funzioni e pertanto licenziati,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno intervenire con atti legislativi del Governo per il riconoscimento della figura professionale dello psicomotricista;

se, nelle more dell'emanazione di tali atti, non si intenda quanto meno assicurare, con atto transitorio, la riassunzione degli psicomotricisti già licenziati e la continuità del lavoro per quelli ancora in servizio.

(4-04474)

SILIQUINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il crescente numero degli extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano sta creando un motivato allarme presso l'opinione pubblica e le autorità di paesi comunitari ed organismi della Comunità europea;

che le relazioni al Parlamento previste dall'articolo 11 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, hanno evidenziato una carenza nell'efficacia della politica di controllo dell'immigrazione extracomunitaria da parte dello Stato italiano; nella relazione presentata lo scorso anno dal Ministro per gli affari sociali si leggeva che «la difficoltà di esecuzione delle intimazioni di espulsione rimane comunque elevata. Nel corso del 1993 sono stati intimati di espulsione 49.010 stranieri, ne sono stati effettivamente espulsi soltanto 5.551, pari all'11 per cento degli intimati. C'è ormai una prassi consolidata che consente di rinviare, a tempo indefinito, prima legalmente, attraverso il ricorso al TAR, e successivamente entrando in clandestinità, il ritorno al paese di provenienza»,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda intervenire con un decreto d'urgenza per limitare l'immigrazione extracomunitaria clandestina modificando l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, per rendere efficaci i provvedimenti di espulsione attualmente elusi mediante la sospensione conseguente al ricorso amministrativo;

se non si ritenga opportuno introdurre norme penali atte a reprimere energicamente il favoreggiamento e lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina;

se si intenda dare attuazione alla normativa già prevista dall'articolo 2 della predetta legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui prevede la determinazione dei flussi migratori, impartendo precise disposizioni alle autorità consolari e diplomatiche al fine di condizionare il rilascio dei visti all'osservanza di limitazioni quantitative e qualitative.

(4-04475)

PREIONI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere i problemi evidenziati dalle dichiarazioni rese alla stampa locale dal dottor Antonio Simone, procuratore della Repubblica di Verbania, e dall'avvocato Marco Ubertini, presidente dell'ordine degli avvocati di Verbania, quali riportate in data 24 maggio 1995 dal quotidiano «La Prealpina» e come qui di seguito trascritte:

«Ancora alla ribalta le carenze di organico in tribunale

Giudici e avvocati uniti nella protesta

Allo studio iniziative clamorose

VERBANIA - (p.b.m.) Avvocati e magistrati fanno fronte comune contro le croniche carenze della giustizia. Nella giornata di ieri, una delegazione dell'ordine forense si è incontrata con una rappresentanza dei giudici verbanesi. Durante la riunione, svoltasi a palazzo di giustizia, sono state esaminate possibili e clamorose iniziative tese a sottolineare il pesante disagio nel quale entrambe le categorie si trovano ad operare. Tema quasi esclusivo affrontato nel corso dell'incontro è la carenza di organici nelle cancellerie del tribunale della procura della Repubblica e della pretura, diventata ancor più acuta a seguito degli ultimi trasferimenti disposti dal Ministero di grazia e giustizia. Quali le iniziative prese in esame? Avvocati e magistrati preferiscono mantenere il riserbo anche se lasciano intendere che si tratterà di manifestazioni esterne, al di fuori delle mura del palazzo, con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione, gli amministratori ed i parlamentari locali. Raccogliere cioè l'attenzione di più forze possibili attorno alla questione, per fare sì che l'appello non rimanga lettera morta. Gli avvocati, dal canto loro, paventano la prosecuzione dello stato di agitazione che doveva terminare sabato prossimo con conseguente loro astensione dalle udienze civili e penali. Deciderà comunque il consiglio dell'ordine, convocato per la giornata di oggi. "La situazione - afferma l'avvocato Marco Ubertini, presidente dell'ordine forense - rischia di scoppiare. Il collasso è oramai prossimo, e tutto ciò rischia di avvenire nell'indifferenza generale, soprattutto di chi dovrebbe assicurare una soluzione a questi problemi. Nella situazione attuale è sempre più difficile garantire giustizia". L'indice è puntato contro la burocrazia romana rea di essersi dimenticata delle esigenze degli uffici giudiziari periferici. È quanto sostiene con parole più o meno analoghe anche il procuratore della Repubblica Antonio Simone, il quale lamenta una mancanza di sensibilità alla questione da parte dei competenti organismi ministeriali. "Tutte le iniziative prese - dice il magistrato - sono cadute nel vuoto. C'era stato qualche segnale di attenzione subito dopo la visita compiuta a palazzo di giustizia dal sottosegretario Borghezio, poi alle promesse non ha fatto seguito alcun atto concreto". Ed intanto le cancellerie sono giunte al "lumicino". Organici più che dimezzati in tribunale, procura e pretura, e già si annunciano nuovi ed imminenti trasferimenti di personale che potrebbero portare alla paralisi completa dell'attività giudiziaria. "Il nostro lavoro - continua il procuratore Simone - rischia di essere vanificato dal fatto che gli uffici non sono più in grado di assicurare il supporto necessario. Molti reati minori rischiano così di cadere in prescrizione soltanto per la carenza di personale". Ed a farne le spese, oltre alla giustizia, è la stessa popolazione. A giorni, infatti, a fronte dell'assenza di un dirigente, la procura non sarà più in condizione di poter rilasciare certificati penali. Mancherà infatti il funzionario incaricato di firmarli. Chi avrà bisogno dei documenti dovrà così recarsi a Novara, a Milano, oppure a Varese, le città più vicine sedi di una procura della Repubblica.

Negli ultimi due mesi la falla era stata tappata con il distacco dalla pretura di un cancelliere esclusivamente per la firma degli atti aventi rilevanza esterna. Ora il provvedimento, prossimo alla scadenza, non è stato ancora confermato. E, se nulla accadrà nei prossimi giorni, la procura si troverà costretta a respingere le richieste dei cittadini».

(4-04476)

ORLANDO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che la circolare ministeriale 24 gennaio 1995, n. 28, «Formazione delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità (...) per l'anno scolastico 1994-95», al titolo II, punto 7, recita: «Resta inteso che non dovranno compilare le domande (modello CM1) i presidi ed i docenti (...) nei confronti dei quali sono state inflitte, nel corrente o nel precedente anno scolastico, sanzioni disciplinari superiori alla censura o che hanno assunto la qualità di "imputato" ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (...)»;

che in nota alla stessa circolare è riportato il testo integrale dell'articolo 60 del codice di procedura penale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo consideri corretta detta procedura, soprattutto tenendo conto del fatto che essa, meramente formalistica e palesemente occulta, nega la «presunzione di innocenza» costituzionalmente garantita ma praticamente calpestata.

(4-04477)

CHERCHI. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso che dagli imprenditori interessati vengono lamentati rilevanti ritardi, con conseguenti alterazioni del mercato, nell'applicazione del regolamento comunitario n. 58 del 1962 relativo al settore ortofrutticolo con particolare riguardo all'allegato 176 concernente le «Norme comuni di qualità per carciofi», l'interrogante chiede di conoscere lo stato di attuazione della direttiva in questione con specifico riguardo al citato allegato e le iniziative che si intenda adottare per superare i ritardi lamentati.

(4-04478)

BERTONI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la legge finanziaria per l'anno 1995 non ha risolto il problema delle pensioni di annata degli statali non dirigenti, in quanto non è stata prevista la concessione del 33 per cento di acconto dal 1995, del 33 per cento dal 1996 ed infine del 34 per cento dal 1997 per la completa perequazione delle pensioni di annata, in conformità a quanto stabilito per le pensioni dei magistrati e dei dirigenti civili e militari dello Stato;

che, in particolare, i marescialli maggiori delle Forze armate, con oltre 40 anni di servizio e coi benefici di guerra, collocati a riposo nel 1967, attualmente percepiscono lire 2.000.000 circa mensili nette, mentre i pari grado collocati a riposo nel 1994 percepiscono lire 3.180.000 circa mensili nette, con una differenza di lire 1.180.000 in meno per i pensionati a riposo dal 1967,

si chiede pertanto di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare, con la dovuta sollecitudine, data anche l'età avanzata di molti pensionati, in gran parte ex combattenti, per anticipare al luglio 1995 la concessione della quota del 33 per cento per l'avvio della completa perequazione delle pensioni di annata ai dipendenti statali non dirigenti.

(4-04479)

BOSCO. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che secondo un articolo del quotidiano «la Repubblica» del 19 maggio 1995 l'onorevole Berlusconi avrebbe più volte fatto visita al Ministro di grazia e giustizia professor Mancuso nello scorso mese di aprile, l'interrogante chiede di sapere se il fatto sia vero o meno e se questo risulti dai rapporti della scorta dell'ex presidente Silvio Berlusconi.

(4-04480)

MOLTISANTI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che la monumentale chiesa di San Sebastiano, patrono della città di Ferla in provincia di Siracusa, è chiusa al culto da quasi venti anni;

che svariate complicazioni, di sconosciuta natura, hanno impedito la fissazione della data della gara d'appalto per poter eseguire i lavori di restauro;

che del progetto, già finanziato dalla regione per quasi 5 miliardi nel 1991, non si vede benchè la minima attuazione;

che tale finanziamento è diviso in *tranche* da 341 milioni ciascuna a partire dal 1992 e che la gara d'appalto si riferisce proprio a questa annualità;

che la deliberazione del consiglio comunale del dicembre 1994 approvava l'autorizzazione della spesa occorrente per indire la gara e che da allora sono già trascorsi svariati mesi;

che un'accurata opera di salvaguardia dei beni culturali assume anche per la cittadina di Ferla un particolare rilievo in un'ottica di promozione del turismo, soprattutto per la Sicilia, che necessita di un maggiore sviluppo proprio in questo settore che rappresenta uno dei maggiori introiti - se non il principale - al fine di poter risolvere l'annoso problema occupazionale,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei motivi che causano ritardo nell'opera di restauro della chiesa di San Sebastiano di Ferla e che ostacolano quindi l'attuazione di un progetto culturale, sociale ed economico;

se intendano intervenire con particolare urgenza e con quali provvedimenti al fine di risolvere questa annosa situazione di stallo.

(4-04481)

MAGLIOCCHETTI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che il 29 gennaio 1991 il senato accademico dell'Università di Cassino ha richiesto di inserire nel piano triennale di sviluppo dell'università la proposta di trasformazione del corso di laurea in pedagogia della facoltà di magistero in facoltà di scienze umane e sociali;

che il 12 aprile 1991 la facoltà di magistero ha reiterato la richiesta di trasformazione del corso di laurea in materie letterarie in facoltà di lettere e filosofia e del corso di laurea in pedagogia in facoltà di scienze umane e sociali;

che il 9 marzo 1993 il corso di laurea in pedagogia ha rinnovato la richiesta di trasformazione;

che la relazione della commissione nazionale presieduta dal professor Quazza, che prevedeva l'inserimento nell'ordinamento didattico universitario di una facoltà di scienze umane (con i corsi di laurea in scienze dell'educazione, già pedagogia, scienze della comunicazione, scienze storico-sociali), non ha avuto seguito;

che con decreto ministeriale 12 aprile 1994 è stata decisa l'attivazione della facoltà di scienze della formazione, sostitutiva in pratica della facoltà di scienze umane, con gli stessi corsi di laurea;

che le facoltà di magistero delle Università di Palermo, Verona, Sassari, Milano-Cattolica, Bologna, Firenze, Salerno hanno successivamente deliberato, per il piano triennale di sviluppo dell'università, la trasformazione dei loro corsi di laurea in pedagogia in facoltà di scienze della formazione, istituita con decreto ministeriale 12 aprile 1994;

che il 17 giugno 1994 il Consiglio universitario nazionale ha deliberato di invitare l'Università di Cassino ad attivare la facoltà di scienze della formazione e lo stesso Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 16 marzo 1995, ha reiterato la richiesta di ridare efficacia al decreto ministeriale 12 aprile 1994;

che tale nuova facoltà, avendo risorse proprie, provenienti dal corso di laurea in pedagogia, non graverebbe sul bilancio dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga necessario, ai fini di un organico potenziamento dell'Università di Cassino, l'inserimento nel piano di sviluppo dell'università 1994-1996 della facoltà di scienze della formazione, comprendente in fase di prima applicazione il corso di laurea in pedagogia, attualmente annesso alla facoltà di lettere e filosofia.

(4-04482)

DI ORIO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'amministrazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha avviato il processo di riforma a norma dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

che a norma della precitata disposizione il Ministro del lavoro deve adottare un regolamento con il quale dovrà indicare quali saranno gli uffici periferici di livello regionale e di livello provinciale, nonchè le competenze che gli stessi dovranno espletare;

considerato che nel mese di dicembre 1994 il Ministero del lavoro aveva elaborato una ipotesi di riordino degli uffici centrali e periferici attraverso l'unificazione degli attuali uffici provinciali e regionali con la creazione di direzioni provinciali e regionali del lavoro da istituire in ogni provincia ed in ogni capoluogo di regione;

visto che all'Aquila, dove l'attuale ispettorato regionale del lavoro dovrà presto lasciare per scadenza di locazione l'attuale sede, tale ufficio unificato dovrebbe contenere gli attuali ispettorati provinciali e regionali del lavoro, l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il centro elaborazione dati regionale, sì da garantire con tale concentrazione la maggiore funzionalità degli uffici ed un risparmio sulle sedi e

sul personale; a tale scopo è già stata individuata un'area, limitrofa al «Forte spagnolo» in zona Piano regolatore generale destinata ad «attrezzature direzionali», dove sta sorgendo un edificio destinato ad uffici, che potrebbe rappresentare sede ottimale da assegnare proporzionalmente fra i quattro uffici suddetti in base alle nuove esigenze amministrative; tale soluzione garantirebbe una razionalizzazione organizzativa (lo stesso personale è in esuberanza all'Aquila) e risparmi notevoli di costi;

che il Ministero del lavoro ha già preso in considerazione la suddetta soluzione di una sede unica nella città dell'Aquila, considerati i risparmi di costi;

che nella prima stesura del regolamento la localizzazione della direzione regionale del lavoro per quanto riguarda la regione Abruzzo indicava la città capoluogo di regione (L'Aquila), mentre successivamente tale indicazione veniva cambiata con la città di Pescara;

che tale incomprensibile cambio di localizzazione non era suffragato da alcun elemento logico obiettivo sotto il profilo socio-economico, tanto da determinare una presa di posizione ufficiale del comune dell'Aquila e delle organizzazioni sindacali territoriali, che in un incontro nella sede del Ministero del lavoro ricevettero formali assicurazioni da parte del direttore generale avvocato Lucio Alberti che la sede sarebbe stata localizzata all'Aquila,

si chiede di sapere:

se si intenda rispettare gli impegni assunti dal momento che, in una nuova stesura datata aprile 1995, compare ancora una volta la città di Pescara quale sede della direzione regionale del lavoro in Abruzzo;

in base a quali parametri e criteri venga indicata la città di Pescara, invece dell'Aquila, se tale scelta sia legata ad eventuali e presunti interessi di gestione della formazione professionale e se risponda a verità che il testo è già stato inviato al Consiglio di Stato per il parere;

alla luce delle considerazioni sopra esposte, se non si ritenga di ripristinare l'originaria localizzazione della direzione regionale del lavoro nella città dell'Aquila atteso che il Ministero aveva già dato il proprio parere, attraverso una commissione tecnica, alla prenotazione di un apposito immobile in costruzione.

(4-04483)

VEVANTE SCIOLETTI, LISI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che da alcuni mesi la pretura di Pianella, sezione distaccata della pretura circondariale di Pescara, con competenza territoriale su 13 comuni con popolazione complessiva di circa 36.000 abitanti, si trova completamente sfornita di personale, atteso che l'impiegato addetto alla cancelleria è stato trasferito ad altro ufficio giudiziario e l'ufficiale giudiziario è andato in pensione;

che a reggere l'ufficio della pretura di Pianella è rimasta un'unica impiegata, operatrice UNEP, che dovrebbe, da sola, svolgere ogni attività di lavoro, aiuto e collaborazione al pretore;

che il lavoro svolto nella pretura è sempre stato di rilevante entità sia nel civile che nel penale che nelle cause di lavoro e nelle esecuzioni mobiliari;

che, quindi, attualmente la situazione nella pretura di Pianella è drammaticamente paralizzata facendo così mancare ai cittadini una risposta, in termini di giustizia, reale e veloce, come dovrebbe essere in una nazione civile quale la nostra,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle difficoltà in cui versa la pretura di Pianella;

quali misure urgenti e improcrastinabili intenda mettere in atto per ridare efficienza alla pretura di Pianella e garantire ai cittadini il diritto costituzionalmente garantito al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

(4-04484)

LA LOGGIA, D'ALÌ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* – Premesso:

che il giorno 20 maggio 1995 l'assemblea della Fondazione cassa di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane (Sicilcassa) ha provveduto alla nomina del consiglio di amministrazione della controllata Sicilcassa spa;

che la composizione dello stesso e la scelta del presidente e del vice presidente sono state oggetto di molte e tormentate riunioni del consiglio della Fondazione ed hanno visto l'astensione, come riportato dalla stampa, dello stesso presidente della Fondazione avvocato Ziccone ed il non voto di altri componenti;

considerato che l'enorme valenza economica e sociale e la grande tradizione di presenza nel mercato creditizio siciliano della Sicilcassa, unitamente allo stato certamente non felice dei suoi attuali conti economici, impongono che alla guida dello stesso istituto vengano designate personalità di grande esperienza e capacità nel settore bancario;

ritenuto che le scelte emerse, in particolare quella dei massimi vertici, fortemente volute dalla componente facente capo al nuovo governo regionale siciliano, siano frutto di compromessi e di lottizzazione di vecchio stampo politico e certamente non in linea con i requisiti di professionalità che sono richiesti per tali nomine,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa, e cioè che per ricercare consensi sulle nomine sia stata divulgata la notizia, inverosimile, che i nominativi fossero stati preventivamente e favorevolmente esaminati dall'istituto di vigilanza («Giornale di Sicilia» del 20 maggio 1995, articolo a firma Angelo Meli);

in base a quali elementi si possano considerare esistenti i requisiti di professionalità per il presidente e per gli altri componenti del consiglio di amministrazione nominati, stante che, sempre da quanto riportato dalla stampa, i *curricula* di molti di essi non evidenziano alcuna esperienza o professionalità specifica del settore bancario;

se corrisponda al vero che l'avvocato Riela, presidente nominato, sia il legale di fiducia a suo tempo scelto dall'ex presidente della Sicilcassa avvocato Ferraro in occasione di un'inchiesta a suo carico sulla gestione dei fondi pensione dello stesso istituto;

se alla luce di quanto sopra, una volta accertatane la veridicità, il Ministro del tesoro non ritenga opportuno l'intervento dell'istituto di vi-

gilanza affinchè ponga in essere, in virtù dei poteri conferiti dalla legge, tutti gli atti necessari ed opportuni al fine di evitare che la composizione dell'organo di amministrazione della Sicilcassa sia priva di quelle professionalità e di quell'indipendenza dal potere politico che sono assolutamente necessarie ed indispensabili ad una corretta gestione di quell'ente finalizzata al risanamento del suo martoriato bilancio.

(4-04485)

BARRA, BERTONI, VILLONE, CARCARINO, PELELLA, DE MARTINO Guido. - *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che il Comitato per l'edilizia residenziale (CER) presso il Ministero dei lavori pubblici ha approvato nella seduta del 20 luglio 1994 la proposta al CIPE di riformulazione sostitutiva della delibera del 13 novembre 1981, concernente i criteri per le assegnazioni di alloggi di edilizia sovvenzionata e per la determinazione dei relativi canoni;

che la proposta di delibera predisposta dal CER è stata esaminata nel mese di ottobre 1994 dalla conferenza Stato-regioni;

che essa è stata successivamente adottata dal CIPE;

che la delibera, per quanto riguarda la determinazione dei canoni, presenta delle conseguenze estremamente pesanti tali da abolire sostanzialmente il canone sociale;

che per iniziativa delle organizzazioni degli inquilini sono stati resi pubblici gli effetti simulati della attuazione della delibera;

che da tali simulazioni si evince che il canone in moltissimi casi verrebbe raddoppiato quando non anche triplicato per alloggi e redditi familiari popolari;

che la delibera rimanda alle regioni il recepimento con specifiche leggi regionali dei criteri suddetti entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera stessa sulla *Gazzetta Ufficiale,*

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga necessario, di fronte ai pesanti effetti sociali della delibera ed in considerazione dello stato avanzato dei lavori di deliberazione in sede parlamentare della legge-quadro di riforma sulla edilizia residenziale pubblica, promuovere ogni iniziativa volta a superare il contenuto della attuale e ultima deliberazione CIPE in materia.

(4-04486)

MANCONI. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che la legge 28 febbraio 1990, n. 39, ha preso atto dei profondi mutamenti intervenuti nella società italiana, a seguito dei quali l'Italia si è trasformata da paese di emigrazione in paese di immigrazione;

che il Dicastero degli affari esteri ha la competenza primaria in tema di accesso di stranieri sul territorio nazionale;

che l'evoluzione degli impegni dell'Italia in ambito comunitario, per quanto concerne l'accesso al territorio dell'Unione europea, comporta la necessità di un rapido aggiornamento dei dati sugli stranieri soggetti a regime di visto;

che l'impegno delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani all'estero, preposti al rilascio del visto, richiede notevole competenza;

che compiti di vasta portata sono attribuiti al competente ufficio della Direzione generale degli affari politici del Ministero in materia di autorizzazione ministeriale, tacita o espressa a seconda del visto rilasciato; questi importanti compiti richiedono certezza di competenze e di responsabilità e, dunque, stabilità nella direzione degli uffici;

che allo scrivente sono state rese note segnalazioni relative ai tempi assai lunghi, richiesti da diverse rappresentanze d'Italia, per l'ottenimento di visti d'ingresso attribuiti per diversi motivi, compreso il ricongiungimento familiare, e ciò pur in presenza del completamento della documentazione e delle informazioni richieste,

si chiede di sapere:

quali interventi concreti si intenda disporre affinchè le legittime aspettative degli stranieri, provenienti dai paesi non comunitari, non siano disattese a causa di carenze strutturali degli organici del personale addetto e a causa di inefficienze amministrative;

quali interventi concreti si intenda disporre affinchè l'ufficio VII della Direzione generale degli affari politici abbia certezza e stabilità nella direzione del medesimo, tenuto conto che negli ultimi quattro anni sono transitati ben tre responsabili dell'ufficio e che, a quanto è dato sapere, attualmente manca il funzionario responsabile.

(4-04487)

PIERONI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che circola notizia di una decisione del consiglio di amministrazione dell'Ente poste italiane che prevederebbe la chiusura dell'ufficio della dogana postale di Bologna;

che l'ufficio in questione assolve in modo efficiente i suoi compiti nei confronti dell'utenza;

che tale utenza interessa oltre che l'Emilia-Romagna anche le Marche e i servizi prestati sono utilizzati in modo continuativo e a costo zero rispetto a quelli richiesti da spedizionieri privati,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda evitare il depotenziamento di una struttura utile e necessaria all'attività economica del territorio centro-adriatico.

(4-04488)

BOSCO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che il giornalista italiano Matteo Toson, recatosi in Bosnia per raccogliere materiale per un articolo da pubblicare su «Avvenimenti», per molto tempo è stato dato per disperso;

che la settimana scorsa si è saputo che è vivo e in buone condizioni di salute e che è trattenuto in un ufficio di polizia di Sarajevo;

che il presidente dell'ordine nazionale dei giornalisti, Gianni Faustini, si è adoperato affinchè i colleghi di un giornale di Sarajevo intervengano presso le autorità locali per rilasciare Matteo Toson,

l'interrogante chiede di sapere quali misure il Ministero degli affari esteri stia adottando per ottenere la liberazione del giornalista in questione.

(4-04489)

SERENA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che da parecchio tempo, specialmente durante il periodo estivo, nella piazza del Pantheon a Roma, soprattutto nelle ore notturne e di riposo, si verificano episodi di turbamento della quiete pubblica con schiamazzi, risse ed uso di strumenti musicali;

che, di recente, alcuni albergatori del luogo hanno fatto presente che sarebbe opportuno ripristinare lo stanziamento fisso di mezzi delle forze dell'ordine, al fine di scoraggiare qualsiasi atto o iniziativa tendente alla molestia ed al turbamento della quiete pubblica,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno aderire a tale richiesta e, comunque, predisporre un adeguato servizio d'ordine che possa assicurare ai numerosi visitatori stranieri ed ai residenti il loro diritto al riposo nelle ore notturne.

(4-04490)

BOSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 32 dispone che per i beni patrimoniali e demaniali, a decorrere dal 1995, i canoni di locazione a privati in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore vengono rivalutati nella misura di 2,5 volte il canone del 1994; ciò vuol dire che una piccola azienda (tanto per citare uno dei casi che si sta per elencare) da 12 milioni annui verrà a pagare 30 milioni;

che si tratta di una ventina di aziende artigianali di Rovereto (Trento) che esercitano la loro attività nella zona del Follone, negli immobili ed ex caserme che il demanio ha concesso loro in locazione;

che ciò è giusto poichè la legge è legge, ma se per rispettarla si devono provocare scompensi alle aziende tali da provocarne la chiusura, con licenziamenti e conseguente disoccupazione, pure essendoci - come dice la legge - in alternativa la possibilità di risolvere il contratto, restituendo contestualmente il bene, nel caso in cui le maggiorazioni siano considerate eccessive, a questo punto è meglio riconsiderare il caso Follone pensando che questo sia una delle eccezioni; occorre notare anche che, per aver mantenuto e adeguato le ex caserme all'utilizzo delle 20 aziende artigiane, fino ad ora gli artigiani in questione si sono sempre prodigati e dovuti arrangiare per poter lavorare - e far lavorare - nelle condizioni minime indispensabili di dignità, di salute e sicurezza, senza che lo Stato, che tra l'altro indossa le vesti di locatore, abbia mosso un dito per ottemperare a quanto di sua competenza,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano fornire una risposta celere sulla possibilità di un intervento o di una revisione della situazione precaria creatasi in Rovereto, zona del Follone, precedentemente richiamata.

(4-04491)

BOSO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e al Ministro della difesa.* - Premesso:

che all'obbligo e dovere del servizio militare non si sottrae nessuno, anche se molte volte, per molte persone, il servizio militare vuol dire abbandono temporaneo dei propri interessi e delle proprie famiglie con sacrifici, ma lo spirito e l'orgoglio di essere utili al servizio della patria annulla qualsiasi sacrificio;

che non è il caso dei militari di leva (una ventina circa) che, arruolati nella Marina militare e felici al pensiero di servire la patria, si sono trovati comandati a prestare servizio presso il *residence* di proprietà della Marina in Cortina d'Ampezzo a fare gli inservienti, i camerieri, i bambinai, a prendere ordini anche da camerieri filippini per soddisfare le esigenze della figliolanza e delle mogli degli alti ufficiali della Marina e dei loro congiunti; a questi militari l'idea del servizio della patria non quadra molto; e poi ci si preoccupa perchè qualche militare dice di non trovarsi bene, perchè cresce la richiesta di obiettori, perchè esistono aree di spreco, perchè nei giovani sta cambiando la mentalità verso il servizio militare: tutto questo quando l'ammiraglio Guido Venturoni in un'intervista dice: «combattere gli sprechi per ridurli ed eliminarli è un dovere fondamentale»;

che ci si domanda se si debba aspettare la riforma per eliminare questi privilegi,

l'interrogante chiede di conoscere:

quanto personale durante l'arco dell'anno, in servizio normale di leva, sia adibito per servizi familiari di graduati privilegiati, o presso distaccamenti delle varie strutture tipo quella di Cortina, siano esse dislocate ai monti, mari, laghi eccetera, quale sia il costo di tali strutture sia come personale di servizio che di mantenimento e come si intenda procedere per abolire da subito codesti servizi, senza dover attendere la riforma delle Forze armate;

se non sia il caso di indire un collegamento diretto tra i militari ed il personale nelle caserme, nonchè una commissione speciale in modo da avere il quadro reale della inefficienza esistente nelle Forze armate.

(4-04492)

MANCONI. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che l'ippodromo Capannelle di Roma è proprietà del demanio ed è dato in gestione alla società Capannelle di cui è presidente ed amministratore delegato il signor conte Melzi d'Eril;

che la planimetria originale dell'ippodromo è cambiata in quanto sono stati costruiti alcuni locali sopra le scuderie e sono stati edificati diversi capannoni abusivi;

che la società Capannelle, inoltre, ha in gestione un gruppo di immobili adibiti a box ed abitazioni civili in una zona denominata «Scuderie vecchie», attigua ma separata da quella propriamente denominata Capannelle, da cui provengono alcuni scarichi di acqua, presumibilmente inquinanti, che confluiscono in un altro corso d'acqua superficiale denominato «Fosso dell'acqua Mariana»;

che dai controlli effettuati dal personale del comando del corpo di polizia municipale di Roma (X gruppo circoscrizionale) gli scarichi della zona «Scuderie vecchie» sono risultati privi delle necessarie autorizzazioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

se non ritenga che debba procedersi all'accertamento immediato di eventuali responsabilità da parte della società Capannelle;

quali provvedimenti intenda promuovere per ripristinare la planimetria originale dell'ippodromo e per porre fine all'inquinamento prodotto dagli scarichi sopra menzionati.

(4-04493)

BOSCO, FABRIS, RADICE, CARPINELLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e dell'ambiente, dell'interno e delle finanze.* - Premesso:

che il procuratore della Repubblica di Udine ha trasmesso agli uffici tecnici dei comuni sotto la sua giurisdizione una circolare avente per oggetto le domande di condono edilizio presentate a norma dell'articolo 39 della legge n. 724 del 1994;

che con tale lettera il procuratore richiede agli uffici di cui sopra l'identificazione dei soggetti responsabili dell'abuso (proprietario, committente, costruttore e direttore dei lavori), identificando la procedura di istanza al condono come autodenuncia di reato;

che la richiesta della procura, così ampiamente formulata, a giudizio degli interroganti, rischia inutilmente di ingolfare il lavoro degli uffici tecnici oltre che generare oscure preoccupazioni nella popolazione,

si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Presidente del Consiglio e dei Ministri in indirizzo su tale iniziativa volta a richiedere una così ampia documentazione anzichè attenersi ad una più cauta azione ove si tenga conto dei soli illeciti urbanistici rigettati perchè insanabili; tale procedura appare inoltre agli interroganti confliggente con disposizioni di legge che prevedono nel loro *iter* le suddette istanze; e tendente a frenare ogni spontanea, sia pur moralmente deprecabile, forma di condono fiscale, edilizio od altro che sia;

se e quali iniziative si intenda assumere a tutela di cittadini che, mossi dal desiderio di regolarizzare le loro posizioni, potrebbero essere penalizzati per aver ottemperato ad un dispositivo di legge;

se risultino altre azioni similari da parte di altri uffici giudiziari italiani.

(4-04494)

SALVATO, MARCHETTI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che solo attraverso il servizio telematico del Ministero dell'interno, Videotel, gli amministratori degli enti locali sono venuti a conoscenza dell'entità delle decurtazioni ai trasferimenti erariali per il fondo ordinario in conseguenza dell'applicazione, a livello ministeriale, dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

che detta applicazione determinerebbe localmente drastiche riduzioni che compromettono la puntuale erogazione di servizi indispensabili;

che ci si trova di fronte ad una decisione assunta in modo imperativo che non tiene in alcun conto la voce dei comuni ed in pieno contrasto con la normativa che sancisce l'autonomia degli enti locali, violando infatti i contenuti sia della legge n. 142 del 1990 che del decreto legislativo n. 504 del 1992 che stabiliscono, tra l'altro, il principio della certezza delle risorse che ha trovato riscontro nella normativa che stabilisce come i trasferimenti erariali determinati in base a parametri fissati dalla legge non possano essere ridotti nel triennio (1993-1995 nel caso in questione);

che tutto questo rivela un atteggiamento inammissibile nei confronti delle autonomie locali e configura una situazione densa di dubbi sotto il profilo della costituzionalità;

che la concezione politica dell'autonomia e della fiscalità locale, tanto più considerandone le linee di evoluzione, rende incomprensibile tale atteggiamento (comunque inaccettabile per i sindaci) perchè deforma il ruolo dei comuni e fa ricadere sui cittadini effetti gravissimi;

che si tratta di «tagli» del tutto irrazionali e sperequati, che renderanno particolarmente critica la capacità di risposta degli enti locali in tema di servizi sociali, rispetto ai quali si vanno sempre più formulando precise esigenze di equità;

che dirompenti saranno poi gli effetti sui processi di sviluppo economico, tenuto conto che gli stessi sono promossi in larga misura proprio dai comuni che, spesso, sono i soli soggetti a promuovere investimenti sul territorio, per i quali già innumerevoli interventi a livello governativo comportano gravi ricadute, che spesso impediscono la realizzazione dei progetti,

si chiede di sapere se si intenda operare per un radicale cambiamento al suddetto provvedimento che è riuscito a determinare il massimo danno per le comunità locali ed il minimo di utilità per il bilancio dello Stato, nonchè per l'immediata sospensione dei decreti ministeriali di attuazione che comportano effetti certamente non valutabili al momento dell'approvazione della legge.

(4-04495)

MASIERO, ARMANI. - *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* - Premesso che il dottor Gino Tapinassi, funzionario del Ministero degli affari esteri, ha esercitato fino al 23 gennaio 1995 l'incarico di capo della segreteria particolare del sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione, senatore ingegner Sergio Cappelli;

accertato che, come risulta da lettera a firma del predetto Sottosegretario, protocollo n. 590/95 del 23 gennaio 1995, agli atti presso codesto Ministero, il predetto funzionario effettuava nel mese di gennaio 1995 60 ore di lavoro straordinario;

rilevato come tale attestazione, anzichè essere inviata per il normale tramite del Gabinetto del Ministro agli uffici competenti incaricati della relativa liquidazione, veniva trattenuta dal dottor Renato Poletti, vice capo di Gabinetto unico dell'attuale Ministro, e da questi inviata indebitamente al successore del dottor Gino Tapinassi;

osservato come in questo palleggiare di carte veniva eliminato il nominativo del citato funzionario dall'elenco di coloro che avevano effettuato nel mese di gennaio 1995 il lavoro straordinario, con conseguente danno economico dell'interessato e contraffacendo in maniera palese la dichiarazione resa dall'allora sottosegretario Sergio Cappelli,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti amministrativi si intenda porre in essere al fine di risarcire il danno indebitamente arrecato al predetto dipendente dello Stato;

se il Ministro dei trasporti e della navigazione intenda accertare l'esistenza di eventuali responsabilità derivanti da pregiudizi politici e personali;

qualora emergano queste responsabilità, quali provvedimenti disciplinari intenda adottare nei confronti dei funzionari che si sono resi colpevoli delle summenzionate azioni.

(4-04496)

SALVATO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che il tribunale civile di Bari, sezione fallimenti, ha concesso al gruppo Calabrese l'amministrazione controllata;

che tale decisione è stata fortemente criticata dalle organizzazioni sindacali e dai lavoratori perchè conserva alla proprietà la gestione della crisi aziendale e allontana la possibilità di nuovi assetti societari, premessa indispensabile per il risanamento finanziario del gruppo e per il bilancio produttivo dello stesso;

che la vertenza è stata finora gestita dalla «*task-force* Borghini» a giudizio dei lavoratori in maniera del tutto funzionale alle strategie della Calabrese;

che la vertenza entra ora in una fase del tutto indefinita e fortemente a rischio,

si chiede di sapere se si intenda urgentemente procedere all'attivazione di un tavolo nazionale di trattativa promossa direttamente dalla Presidenza del Consiglio.

(4-04497)

DEGAUDENZ. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che la strada statale n. 47 della Valsugana collega Trento a Padova, attraverso appunto la Valsugana;

che essa è caratterizzata da un traffico, sia pesante che leggero, di grande intensità ed in progressivo, costante aumento;

che sulla parte che da Bassano del Grappa sale verso Trento l'ANAS, nel tempo, ha effettuato numerosi lavori di rettifica, di allargamento, di circonvallazione di centri abitati, eccetera, che hanno oggettivamente migliorato la viabilità che, tuttavia, permane caotica e pericolosa, sia in alcuni tratti a quattro corsie, sia in alcune strozzature ancora presenti;

che sono, intanto, in via di ultimazione alcuni tratti particolarmente cruciali; si tratta della circonvallazione di Borgo Valsugana e del raddoppio della galleria dei «Crozi» di Civezzano, a ridosso della città di Trento;

che la conclusione di questi lavori, annunciata in tempi brevi, porterà beneficio consistente alla viabilità complessiva e nello stesso tempo eliminerà gravi pericoli dalle zone urbane attualmente attraversate; restano, tuttavia, ancora numerosi problemi che devono trovare soluzione, in qualche caso, in tempi brevi;

che non va dimenticato che la strada statale n. 47 è l'unica arteria stradale che collega il Trentino con l'Alto Adriatico e con la prosperosa zona di Padova-Treviso-Venezia, attraverso la Valsugana; essa raccoglie il traffico che converge su Bassano del Grappa in numerose altre vie di comunicazione; in talune ore del giorno la Valsugana è percorsa da lunghe teorie di autosnodati, autoarticolati, autotreni, oltre naturalmente al traffico leggero, sempre intenso;

che in questa situazione emergono in maniera estremamente evidente tutti i problemi, che si possono così riassumere:

1) a Martignano, alla periferia di Trento, la fluidità del traffico è interrotta da un semaforo per un incrocio con una strada di carattere urbano: nelle ore di punta si formano quotidianamente code di qualche chilometro, specie verso Pergine, con aumento notevole dei tempi di attesa e del pericolo di tamponamenti; da anni si va ipotizzando la costruzione di un sovrappasso o di un sottopasso, ma a tutt'oggi non ci sono decisioni concrete in vista;

2) nella circonvallazione di Levico, costruita a suo tempo improvvisamente a due corsie anzichè a quattro, ci sono diversi incroci con strade di collegamento alle frazioni non presidiati da impianti semaforici; si sono verificati, nel tempo, numerosi incidenti, alcuni dei quali mortali; anche qui si ipotizza da anni la costruzione di almeno un sovrappasso, ma ad oggi non ci sono progetti finanziati e pronti al decollo;

3) nell'attraversamento della zona di Marter la strada statale, in quel tratto a quattro corsie, presenta una curva molto pericolosa, sulla quale i numerosi incidenti hanno provocato ben dodici morti;

4) il tratto di strada di circa 8 chilometri tra Marter e la località Barricata, alla periferia di Castelnuovo, che prossimamente sarà sostituito dalla nuova circonvallazione in via di ultimazione, presenta un manto talmente deteriorato da creare grossi pericoli per la circolazione; l'ANAS non può accantonare i necessari lavori di manutenzione solo perchè in futuro il traffico è destinato a spostarsi quasi completamente; il pericolo è incombente e non è accettabile alcuna superficialità;

5) la strada statale, tra l'innesto della nuova circonvallazione sul vecchio tracciato di Ospedaletto, presenta attraversamenti ed incroci di grande pericolosità; è necessario por mano a un progetto che non solo ne preveda la eliminazione, ma che consenta di portare la strada dalle due alle quattro corsie fino a Grigno,

si chiede di sapere:

a che punto siano le pratiche per la costruzione dei sovrappassi nella zona di Levico e di Martignano per l'eliminazione degli incroci pericolosi;

se non si ritenga di sollecitare l'ANAS all'installazione di *guard-rail* spartitraffico nei tratti a quattro corsie, e in particolare nel tratto Novaledo-Marter;

se non si ritenga necessario sollecitare l'ANAS al rinnovo del manto stradale, fortemente danneggiato, nel tratto tra Marter e Castelnuovo;

se si intenda prospettare all'ANAS l'allargamento della strada statale tra la località Barricata e Grigno, in modo da dare continuità su quattro corsie a quasi tutto il percorso trentino della strada statale n. 47 della Valsugana.

(4-04498)

LA RUSSA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il comune di Mirabella Imbaccari (Catania) deve ancora provvedere al pagamento di indennizzi per espropri a diversi proprietari di terreni nel territorio comunale ammontanti a 2 miliardi di lire;

che il comune non ha i fondi necessari per procedere al pagamento di detti indennizzi;

che il termine per accedere ai fondi della Cassa depositi e prestiti è scaduto,

si chiede di sapere se non si ritenga di emanare apposito provvedimento in sanatoria al fine di consentire ancora l'accesso ai fondi della Cassa depositi e prestiti da parte dei comuni che si trovano nella stessa situazione del comune di Mirabella Imbaccari.

(4-04499)

LA RUSSA. - *Al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso che la situazione degli impianti idrici per l'acqua potabile è carente nel comune di Mirabella Imbaccari, in provincia di Catania, con grave danno per la popolazione e per le iniziative economiche che potrebbero meglio svilupparsi nella cittadina, si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per venire incontro a dette legittime esigenze dei cittadini di Mirabella Imbaccari.

(4-04500)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª *Commissione permanente* (Giustizia):

3-00674, del senatore Bertoni, sull'astensione degli avvocati dalle udienze;

8ª *Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00668, del senatore De Corato, sull'esclusione dell'aeroporto della Malpensa dalle «grandi opere comunitarie»;

3-00673, del senatore Caddeo, sul progetto di adeguamento della strada statale n. 128 in Sardegna;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00670, del senatore Cherchi, sulle procedure per la cessione delle aziende del comparto dell'alluminio;

3-00672, del senatore Cherchi, sul rialzo dei prezzi all'ingrosso e al consumo;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00671, dei senatori Cherchi ed altri, sulla rivalutazione delle rendite per gli invalidi del lavoro;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00675, dei senatori Specchia e Grippaldi, sul riutilizzo dei residui di produzione e lo smaltimento dei rifiuti.